

C J N

Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione

IX Corso di formazione interdottorale di Diritto e Procedura penale 'Giuliano Vassalli' per dottorandi e dottori di ricerca

(AIDP Gruppo Italiano, Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights – Siracusa, 29 novembre - 1° dicembre 2018)

ISSN 2240-7618

2/2019

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò
Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt

Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITOR

Carlo Bray

EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trincherà, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", via Altaguardia 1, Milano - c.f. 97792250157
ANNO 2019 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

Se desideri proporre una pubblicazione alla nostra rivista, invia una mail a editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

I discorsi d'odio nell'era digitale: quale ruolo per l'internet service provider?

*Los discursos de odio en la era digital:
¿Cuál es el rol del proveedor de servicios de internet?*

*Hateful Speech in the Digital Era:
Which Role for the ISP?*

VALÉRIE NARDI

*Dottoranda di ricerca in "Scienze Giuridiche - Tutela penale e garanzie della persona nel diritto interno, comparato, europeo ed internazionale:
profili sostanziali e processuali presso l'Università degli Studi di Messina
vnardi@luiss.it*

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE,
DIFFAMAZIONE

LIBERTAD DE EXPRESIÓN,
DIFAMACIÓN

FREEDOM OF EXPRESSION,
DEFAMATION

ABSTRACTS

L'evoluzione degli strumenti di comunicazione digitale e, soprattutto, l'affermazione dei social network hanno aperto la strada ad una pervasiva proliferazione dei discorsi d'odio in rete. Al fine di ostacolare la propagazione delle opinioni discriminatorie e non rispettose della dignità umana, risulta quanto mai rilevante la definizione del ruolo e delle eventuali responsabilità degli intermediari informatici, stante il contributo che gli stessi apprestano alla diffusione e alla permanenza in rete dei contenuti digitali, ma, soprattutto, in quanto principali soggetti in grado di rimuovere materialmente i messaggi illeciti. Occorre, tuttavia, verificare se l'approccio punitivo – e, più specificamente, il ricorso alla sanzione penale – sia davvero il più ragionevole, considerati i rischi che una tendenza repressiva potrebbe implicare rispetto alla libertà di espressione degli utenti e alla libertà di impresa dei *provider*.

La evolución de los instrumentos de comunicación digital y, sobre todo, la expansión de las redes sociales han tenido como consecuencia una proliferación de los discursos de odio en línea. A fin de obstaculizar la propagación de opiniones discriminatorias y no respetuosas de la dignidad humana, resulta relevante la definición del rol y de las eventuales responsabilidades de los intermediarios informáticos, dada su contribución a la difusión y permanencia del contenido digital en la red, pero, sobre todo, como los principales sujetos capaces de eliminar materialmente mensajes ilícitos. Sin embargo, es necesario verificar si el enfoque punitivo, especialmente la utilización de sanciones penales, sea en realidad el más razonable, considerando los riesgos que una tendencia repressiva podría significar en relación a la libertad de expresión de los usuarios y a la libertad de empresa del proveedor de servicios de internet.

The IT communication evolution and, even more, the key-role played by social networks facilitated the spread of hateful speech on-line. In order to avoid the dissemination of discriminatory opinions, not respectful for human dignity, it is crucial defining the role and the liability, if any, of IT intermediaries, in light of the contribution they give to spreading and hosting of on-line content, especially since they are the only ones who can practically remove unlawful messages. It is worth, however, checking if the punitive paradigm – and, more in detail, criminal sanctions – is the fairest, considering also the risk that repression would imply with respect to the freedom of expression and business freedoms of providers.

SOMMARIO

1. Premessa: fenomenologia dei discorsi d'odio 2.0. – 2. La strategia europea di contrasto all'odio *online*. – 3. I paradigmi di responsabilizzazione dell'*Internet Service Provider* nel formante legislativo, dottrinale e giurisprudenziale. – 3.1. (segue) Gli obblighi di rimozione successivi alla commissione del reato: quale modello sanzionatorio per l'ISP? – 4. La responsabilità del *provider* per i discorsi d'odio: l'esperienza tedesca per “migliorare la tutela dei diritti sui *social network*”. – 5. Considerazioni conclusive.

1.

Premessa: fenomenologia dei discorsi d'odio 2.0.

Sebbene si tratti di un termine molto diffuso, anche in ambito giuridico, l'*hate speech* – o discorso d'odio – non è ad oggi oggetto di una descrizione universalmente condivisa¹. Secondo un' apprezzabile operazione di sintesi, elaborata in riferimento al “discorso razzista”, ma applicabile in genere a tutte le categorie potenziali destinatarie di parole odiose, l'*hate speech* può essere definito come quel «discorso finalizzato a promuovere odio nei confronti di certi individui o gruppi, impiegando epiteti che denotano disprezzo nei confronti di quel gruppo a causa della sua connotazione razziale, etnica, religiosa, culturale o di genere»².

Si tratta, evidentemente, di un fenomeno affatto nuovo, che anzi molto spesso costituisce la riproposizione in forma linguistica di un rapporto di emarginazione e subordinazione esistente – o esistito – nei confronti di taluni classi di persone, contrassegnate nel contesto storico-sociale di appartenenza da una qualche ragione minorante³. L'effetto è quello di alimentare i pregiudizi, consolidare gli stereotipi e rafforzare l'ostilità, fino a identificare l'altro come “radicalmente diverso”, in un processo che, attraverso una svalutazione sistemica dei gruppi di appartenenza differenti dal proprio, da un'iniziale de-legittimazione può giungere a una vera e propria de-umanizzazione⁴, spesso prodromica a veri e propri crimini d'odio⁵.

A fronte di conseguenze potenzialmente nefaste per la collettività e per l'individuo, soprattutto nel contesto di una società democratica e pluralista nella quale la diversità rappresenta un valore da tutelare e non un motivo di discriminazione, è noto come in più occasioni sia stato

¹ Pur a fronte di numerosi testi normativi che vi si riferiscono più o meno direttamente, un tentativo di dare una definizione istituzionale dell'*hate speech* può rinvenirsi soltanto nella raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 30 ottobre 1997, secondo la quale «the term “hate speech” shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, antisemitism or other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin».

² Così, PINO (2008), p. 287 ss. Alle forme di discriminazione citate dall'Autore, deve affiancarsi quella – storicamente piuttosto diffusa – avente ad oggetto l'orientamento sessuale, rispetto alla quale sono noti i tentativi – allo stato non andati a buon fine – di predisporre, anche nell'ordinamento italiano, strumenti legislativi di carattere penale finalizzati al suo contrasto. Sul tema, tra i numerosi contributi, DOLCINI (2014), p. 7 ss.; ID. (2011), p. 1393 ss.; PELISSERO (2015), p. 14 ss.; GOISIS (2015), p. 40 ss.; ID. (2012); PUGIOTTO (2015), p. 6 ss.; ID. (2013), p. 71 ss.; RICCARDI (2013), p. 84 ss.; PANE (2015).

³ In questo senso, PINO (2008), p. 293-294; analogamente, SPENA (2017), p. 577, il quale, tuttavia, evidenzia come, nel contrasto ai discorsi d'odio, la società finisca per usare – seppure nell'ottica di proteggerne i destinatari – le stesse categorie concettuali stereotipanti: « se il discorso d'odio fa del proprio destinatario non una persona ma l'istanza di una categoria stereotipata, la stigmatizzazione sociale, come anche la criminalizzazione, del discorso d'odio fanno altrettanto, poiché proteggono la “vittima” non per il suo essere individuo, ma in quanto istanza di quella stessa categoria stereotipata».

⁴ Così, PUGIOTTO (2013), p. 72; nonché, SPENA (2017), p. 603, secondo cui l'universo concettuale dell'odiatore «non conosce individui, ma solo categorie, gruppi, masse, tipi di soggetti; il suo contenuto di pensiero non ha mai a che fare con persone considerate per le loro caratteristiche uniche e irripetibili; anche quando si rivolga immediatamente contro un individuo, questi ne costituisce sempre e soltanto l'oggetto occasionale: l'individuo non vi è considerato *in quanto tale*, ma solo in quanto preteso esponente di una categoria. Il discorso d'odio, di conseguenza, è anche un *discorso-sineddoche*: identifica il tutto con la parte ed attribuisce a questa un valore totalizzante».

⁵ In questo senso, per tutti, A. PUGIOTTO (2013), p. 73. Non manca, tuttavia, chi ritiene che, ove l'*hate speech* sia in grado di provocare atti di violenza non sarebbe realmente un “discorso” ma, piuttosto, un'azione: così TROPER (1997), p. 189 ss. In questa prospettiva, meritano una menzione anche le note tesi sviluppatesi in Nord America nell'ambito della *Critical Race Theory*, secondo cui il discorso d'odio è idoneo a determinare danni non solo ove sfoci in atti di aggressione fisica, ma anche in quanto tale. Più specificamente, secondo i teorici della CRT, i discorsi d'odio produrrebbero un eterogeneo campionario di conseguenze negative su scala sia “individuale”, identificabili in pregiudizi di tipo psichico (quali ansia, depressione, perdita di autostima, panico) o alla vita di relazione (limitazioni della propria sfera di autonomia personale per il timore di subire aggressioni o umiliazioni), che “sociale”. Queste ultime, in particolare, vengono individuate anzitutto nel c.d. *silencing effect*, definito come l'effetto di privare gli appartenenti ad un determinato gruppo del proprio diritto ad essere ammessi come *partner* paritari e affidabili agli scambi comunicativi che si svolgono nella scena pubblica, sul duplice terreno delle relazioni sociali e delle rivendicazioni politiche, quale conseguenza della loro esposizione ad un clima di costante aggressione, umiliazione, denigrazione; secondariamente, si rileva come un'alta concentrazione di messaggi ostili alla parità tra individui nell'ambiente avrebbe l'effetto di legittimare e riconfermare le condizioni materiali di subalternità sociale, squilibrio economico e subordinazione gerarchica in cui versano le minoranze svantaggiate nei confronti dei gruppi sociali dominanti. Per una sintesi ricostruttiva delle posizioni del movimento, nella letteratura italiana, anche criticamente, cfr., PINO (2008), p. 297 ss.; MANETTI (2005), p. 103 ss.; VISCONTI (2008), p. 161 ss.; TESAURO (2013), p. 67 ss.

sollecitato l'intervento del legislatore penale⁶ – soprattutto da fonti e istituzioni internazionali e sovranazionali, dimostratesi particolarmente sensibili all'obiettivo di garantire l'uguaglianza tra i cittadini e la libertà da qualsiasi forma di discriminazione⁷.

Non è possibile in questa sede affrontare le numerose problematiche sollevate dalla criminalizzazione dei discorsi d'odio.

Basti osservare come l'esigenza di colpire le manifestazioni di intolleranza nei confronti di un singolo o di un gruppo di individui, idonee a ledere l'uguaglianza e la dignità⁸ – trattandosi di condotte di opinione, non connotate dall'uso della violenza fisica –, si ponga in conflitto con la libertà, anch'essa fondamentale, di espressione, che, in quanto condizione sostanziale per il progresso e lo sviluppo della società, è chiamata a garantire pure le affermazioni sgradevoli o ripugnanti⁹.

D'altra parte, anche a voler ritenere che i discorsi d'odio – poiché in grado di negare il va-

⁶ Nell'ordinamento italiano, le istanze di criminalizzazione dei discorsi d'odio si sono notoriamente tradotte nell'introduzione – ad opera dell'art. 3 della già citata L. 13 ottobre 1975, n. 654 – dei reati di diffusione di idee razziste (primo comma, lett.a)), di incitamento alla discriminazione e alla violenza razzista (primo comma, lett. b)) e di associazione finalizzata ad incitare all'odio o alla discriminazione (secondo e terzo comma). Tali disposizioni sono state oggetto di successive modifiche, prima con l'entrata in vigore del D.L. n. 122 del 1993, convertito con modifiche dalla L. 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. Legge Mancino), che ha riformulato le norme previgenti ed introdotto la circostanza aggravante, avente portata generale, della finalità di discriminazione o di odio; poi, con la L. 24 febbraio del 2006, n. 85, che ha ulteriormente novellato i termini definitivi delle condotte penalmente rilevanti, sostituendo i verbi "diffondere" e "incitare", rispettivamente, con "propagandare" e "istigare". Per una panoramica di tale quadro normativo, *ex plurimis*, RIONDATO (2006); DE FRANCESCO (1994), p. 174 ss.; FORNARI (2007), p. 1034 ss.; FRONZA (1997), p. 32 ss.; MOCCIA (1997), p. 90 ss.; STORTONI (1994), p. 14 ss.; PADOVANI (2006), p. 23 ss.; PELISSERO (2006), p. 959 ss.; PAVICH – BONIMI (2014); PICOTTI (2006), p. 1966 ss.; VISCONTI (2006), p. 223 ss.; ID. (2008), p. 191 ss. Nella manualistica, M. LA ROSA (2014), p. 369 ss.

Più di recente, il legislatore ha introdotto, con la L. 16 giugno 2016, n. 115, l'aggravante di negazionismo (ulteriormente modificata dalla L. 20 novembre 2016, n. 167), in forza della quale si applica «la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232». Sulla neo-introdotta aggravante e, più in generale, sulla criminalizzazione del negazionismo, si veda, anche in senso critico, DI GIOVINE (2006), p. XIII; FRONZA (2012); ID. (2017), p. 155 ss.; CASSANO (2014), p. 279 ss.; CAPUTO (2014), p. 63 ss.; PULITANÒ (2015); CAVALIERE (2016), p. 999 ss.; BRUNELLI (2016), p. 978 ss.; PUGLISI (2016); DE FLAMMINEIS (2016); SCOTTO ROSATO (2016), p. 280 ss.

Da ultimo, le disposizioni fin qui citate sono state trasferite all'interno del codice penale ed inserite al Capo III del Titolo XII del Libro II c.p., che disciplina i "Delitti contro l'uguaglianza": sul punto, per tutti, PUGLISI (2018), p. 1325 ss.

⁷ Volendo soffermarsi esclusivamente sulle iniziative a carattere normativo, in ambito internazionale deve menzionarsi la Convenzione ONU "sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale" adottata il 21 dicembre del 1965, e ratificata dall'Italia con la L. 13 ottobre 1975, n. 654, la quale impone agli stati membri di introdurre leggi che vietino i discorsi che incitano all'odio e che criminalizzino l'appartenenza a organizzazioni razziste; nonché il Patto internazionale per i diritti civili e politici, concluso a New York nel 1966, il quale all'art. 20.2 chiede che sia vietato per legge «qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza». Volgendo lo sguardo alla sfera di competenza del Consiglio d'Europa, devono ricordarsi la già citata Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 30 ottobre 1997, a cui si affianca il Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, firmato a Strasburgo il 28 gennaio 2003, relativo all'incriminazione dei comportamenti di natura razzista e xenofoba diffusi tramite l'utilizzo di sistemi informatici, oltre al generale divieto di discriminazione sancito all'art. 14 della CEDU. Da ultimo, nel più ristretto quadro dell'Unione europea, deve segnalarsi – accanto al divieto di discriminazione sancito all'art. 21 della CDFUE –, la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; ma soprattutto, la Decisione quadro 2008/913/GAI, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, che impegna gli Stati membri a rendere punibili i comportamenti di stampo razzista e xenofobo, quali, in particolare, «l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica», nonché «l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra», quando però tali comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di gruppo – o di un suo membro – «definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica».

⁸ È noto come, a fronte di un'impostazione originaria della L. n. 654 del 1975 che dava rilievo primario alla tutela dell'ordine pubblico, con l'entrata in vigore della Legge Mancino, la dottrina prevalente ha individuato, quali oggettività giuridiche tutelate dalla legge, la dignità umana e l'uguaglianza: sul punto, per tutti, DE FRANCESCO (1994), p. 179. Tale impostazione ha trovato conferma anche nella giurisprudenza, a partire dalla celebre vicenda processuale che ha visto protagonisti alcuni dirigenti veronesi della Lega Nord, rinviati a giudizio per avere raccolto firme (in vista di una petizione popolare) e diffuso manifesti con i quali si sollecitava l'amministrazione cittadina ad espellere i rom e a smantellare i loro insediamenti irregolari dal territorio scaligero: cfr., anche per i richiami giurisprudenziali, VISCONTI (2008), p. 141 ss. Non può, tuttavia, trascurarsi di evidenziare come non manchi chi ritiene che tali beni, almeno per il modo in cui vengono comunemente intesi, rischiano di venire in rilievo in una dimensione astratta e collettiva, caratterizzata da una scarsa afferrabilità materiale, tale da rendere evanescente e incorporea l'offesa che potrebbe essergli arrecata da singole condotte aggressive. Sul tema, più ampiamente, TESAURO (2013); ID. (2016), p. 961 ss.

⁹ In questo senso si è espressa, sin dagli anni '60, la Corte Costituzionale, evidenziando la necessità di assicurare alla libertà di espressione il più ampio riconoscimento, in quanto "pietra angolare" della democrazia: cfr., Corte Cost., sent. n. 11 del 1968, in www.giurcost.org; Corte Cost., sent. n. 168 del 1971, *ivi*; Corte Cost., sent. n. 9 del 1965, *ivi*; Corte Cost. n. 84 del 1969, *ivi*; Corte Cost., sent. n. 126 del 1985, *ivi*. Le stesse conclusioni emergono guardando alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale ricomprende all'interno della garanzia sancita dall'art. 10 Cedu anche quelle espressioni che non offrono un significativo contributo allo sviluppo democratico e alla formazione dell'opinione pubblica, e che presentano un contenuto raccapricciante e disturbante: così, Corte edu, Gran Camera, 7 dicembre 1976, *Handyside c. Regno Unito*; Corte edu, 10 luglio 2003, *Murphy c. Irlanda*; Corte edu, 28 marzo 2008, *Azevedo c. Portogallo*.

lore stesso della persona, così come garantito agli artt. 2 e 3 Cost. – non rientrino nell’ambito di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, la quale non può spingersi sino a negare i principi fondamentali e inviolabili del nostro ordinamento¹⁰, appare tutt’altro che pacifica la legittimità del ricorso allo strumento penale, non potendosi ritenere per nulla scontato che questo risulti il più efficace per assicurare il contenimento delle condotte offensive¹¹.

La questione, già problematica, della rilevanza penale degli *hate speech* trova oggi nuovi profili di criticità ove si guardi al ruolo attualmente svolto dalle tecnologie informatiche.

Certamente le espressioni d’odio non sono un fenomeno legato allo sviluppo tecnologico, avendo trovato spazio anche in passato, verbalmente o mediante i *media* tradizionali: odiare, insomma, si è sempre odiato¹²; volgendo, però, lo sguardo ai contemporanei strumenti di comunicazione digitali, non passa inosservato come l’affermazione di internet e, soprattutto, dei *social network* abbia determinato un’accentuazione – quantomeno dal punto di vista quantitativo – delle forme di intolleranza¹³.

A voler indagare – seppure brevemente – sulle ragioni alla base di siffatto incremento dell’odio, deve rilevarsi come, pur in assenza di differenze contenutistiche tra l’*online* e l’*offline hate speech*, alcune componenti strutturali della rete fungano da fattori agevolatori dei messaggi discriminatori, aumentandone di conseguenza le potenzialità lesive¹⁴.

Più specificamente, tali componenti possono essere individuate nella velocità istantanea di diffusione dei messaggi; nella possibilità di raggiungere immediatamente milioni di destinatari; nella capacità del contenuto offensivo di sopravvivere per un lungo arco di tempo oltre la sua immissione, anche in parti del *web* diverse da quelle della sede in cui era stato originariamente inserito; e, infine, nella natura transnazionale degli intermediari informatici, che solleva evidentemente la necessità di una cooperazione tra gli Stati e le loro diverse giurisdizioni¹⁵.

A ciò si aggiunga – da un punto di vista più sociologico – che la comunicazione al tempo dei *social* ha radicalmente ridefinito le coordinate del discorso pubblico: all’interno delle piattaforme digitali, chiunque può esternare il proprio pensiero, senza che sia necessario appartenere a una specifica categoria “elitaria”, alimentando una miriade di conversazioni, che, con “un *like*”, “un *retweet*”, “una condivisione”, si diffondono nello spazio cibernetico e raggiungono milioni di utenti in tutto il mondo. Sono mutati, in sostanza, i meccanismi tipici della comunicazione di massa: il pubblico non ha più il ruolo esclusivo di destinatario del messaggio, ma è lui stesso protagonista attivo nella divulgazione delle proprie parole verso una piazza sconfinata di persone¹⁶.

E, tuttavia, a questa espansione delle occasioni per parlare pubblicamente non si accompagna sempre un corrispondente rafforzamento delle inibizioni a farlo. Più specificamente, la possibilità di operare in anonimato, da un lato, e «il conflitto cognitivo-percettivo tra la privacy della situazione fisica di partenza e la pubblicità potenziale del luogo virtuale di destinazione del messaggio», dall’altro, frenano lo scattare di quei meccanismi di pudicizia – psicologica o istituzionale – che, di solito, bloccano gli individui dall’esprimere tutto quello che pensano, ivi compresi i sentimenti più cattivi, generalmente non accettati nel mondo *offline*¹⁷.

¹⁰ In questo senso, *ex plurimis*, DE FRANCESCO (1994), p. 179; AMBROSETTI (2006), *Beni giuridici tutelati e struttura delle fatti-specie: aspetti problematici nella normativa penale contro la discriminazione razziale*, in *Discriminazione razziale*, cit., p. 93 ss.; PICOTTI (2006), p. 117 ss.; SALOTTO (2006), p. 167 ss.

¹¹ In questa prospettiva, SALOTTO (2006), p. 176 ss, secondo cui la scelta di incriminare i discorsi d’odio non si pone in contrasto con la libertà di espressione, ma, piuttosto, con il principio penalistico di sussidiarietà, sussistendo per tali fattispecie il rischio che la pena assuma carattere simbolico ed esprima valutazioni etico-sociali. In senso parzialmente critico rispetto al ricorso alla sanzione penale, più di recente, PUGLISI (2018), p. 1352 ss., il quale sottolinea l’inefficacia, sotto il profilo rieducativo, dell’apparato sanzionatorio attualmente predisposto in materia di *hate speech*, fondato esclusivamente sulle pene “tradizionali” detentive e pecuniarie: a ben vedere, infatti, il diritto penale non potrebbe reagire al discorso d’odio con sanzioni de-socializzanti, dovendosi, piuttosto, favorire un contatto più ravvicinato del colpevole con la dimensione socio-culturale da lui avvertita; in tale ottica – a parere dell’Autore – ben più appropriato risulterebbe il ricorso al lavoro di pubblica utilità, indirizzato in particolare alle comunità rappresentative dei gruppi offesi dalle condotte discriminatorie.

¹² Così, SPENA (2017), p. 577.

¹³ In questo senso, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, GASPARINI (2017), p. 505 ss. Di diverso avviso, SPENA (2017), p. 577 ss., secondo cui il sentimento dell’odio, più che aumentato, sarebbe mediaticamente sovraesposto.

¹⁴ Così, per tutti, GASPARINI (2017), p. 507 ss.

¹⁵ Più specificamente, un recente studio commissionato dall’UNESCO ha messo in luce come i fattori peculiari che contraddistinguono i contenuti digitali rispetto a quelli tradizionali debbano essere identificati nella *permanence*, nella *itinerancy*, nell’*anonymity* e nel *cross-jurisdictional character*: così, GARDAGLIONE – GAL – ALVEZ – MARTINEZ (2015), p. 13 ss.

Non manca, tuttavia, chi ritiene che la rete sia, in realtà, da intendersi come strumento “neutro”, da valorizzare, anzi, come canale dotato di “forza positiva” per coordinare tutte quelle azioni che mirano a contenere e contrastare il fenomeno dell’odio: cfr., ZICCARDI (2016).

¹⁶ In questa prospettiva, più ampiamente, SPENA (2017), p. 578 ss., che ricostruisce i meccanismi della comunicazione all’interno delle piattaforme digitali come quelli tipici dell’agire in massa.

¹⁷ SPENA (2017), p. 579 ss.

L'anonimato, peraltro, oltre a facilitare l'emersione di quelle pulsioni negative normalmente trattenute, fa cadere – o comunque attenua notevolmente – la probabilità di essere chiamati a rispondere per i propri comportamenti, diminuendo di conseguenza il senso di responsabilità e il timore della sanzione¹⁸.

Da ultimo, quale ulteriore fattore in grado di facilitare le manifestazioni d'odio in rete, non può non considerarsi la mancanza di un contatto fisico diretto con la vittima: a ben vedere, infatti, la distanza materiale che caratterizza i sistemi *online* non solo favorisce quel processo di stereotipizzazione e, conseguenziale, de-umanizzazione dell'altro, posto alla base di tutti gli *hate crimes*; ma, soprattutto, non consente all'odiatore di vedere l'esito di sofferenza delle proprie azioni, impedendogli così di identificarsi come persona cattiva che fa del male ai suoi simili¹⁹.

A fronte degli evidenziati rischi che la comunicazione 2.0 determina rispetto alla propagazione degli *hate speech*, occorre, dunque, interrogarsi su quali siano i più efficaci strumenti di contrasto del fenomeno, ma soprattutto se, ed entro quali limiti, sia legittimo configurare eventuali responsabilità in capo agli intermediari informatici, stante il contributo che gli stessi apprestano alla diffusione e alla permanenza in rete dei contenuti digitali.

2.

La strategia europea di contrasto all'odio *online*.

L'esigenza di ostacolare l'affermazione dell'odio in rete è emersa, anzitutto, nell'ambito delle Istituzioni europee, le quali, negli ultimi anni, hanno messo progressivamente in atto una strategia finalizzata a fronteggiarne la diffusione.

Si tratta, a ben vedere, di una regolamentazione che si inserisce nel solco della più generale attenzione riservata – come si è accennato – dall'Europa, e dagli altri organismi internazionali, ai temi della dignità umana e dell'uguaglianza tra i cittadini: nell'ottica europea, i fenomeni discriminatori si ripercuotono negativamente non solo sui gruppi o sui singoli presi di mira, ma anche su tutti coloro che nella società si esprimono a favore della libertà e della tolleranza – finendo per incidere così sul sistema democratico –, e richiedono, pertanto, politiche attive di contenimento²⁰.

In tale prospettiva – e in accordo con quanto stabilito dalla decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale²¹ –, già con l'Agenda europea sulla sicurezza del 2015, è stato istituito, su iniziativa della Commissione, un Internet Forum, che riunisce i Ministri degli Interni degli Stati membri dell'Unione europea, nonché i rappresentanti dei principali fornitori di servizi via Internet, del Parlamento europeo, di Europol, e il coordinatore europeo per la lotta al terrorismo. Obiettivo del Forum è quello di individuare sistemi che ostacolano la diffusione di contenuti che inneggiano all'odio, alla violenza e al terrorismo internazionale²².

In esito a siffatta iniziativa, è stata predisposta un'attività di rilevazione e monitoraggio della casistica del fenomeno, al fine di creare sempre maggiore consapevolezza nei cittadini e nelle istituzioni, a cui si è affiancata la previsione di iniziative di *counter-speech*, o contro-discorso, con l'obiettivo, da un lato, di spiegare il perché l'odio sia profondamente anti-democratico; dall'altro, di riaffermare i valori che lo stesso mette in pericolo²³.

All'approccio statistico-culturale si è accompagnata, poi, la sollecitazione delle piattaforme *web* a porre in essere meccanismi di prevenzione e rimozione dei contenuti offensivi pubblicati sui loro portali.

¹⁸ SPENA (2017), p. 582.

¹⁹ SPENA (2017), p. 583. Su tali profili, nella prospettiva più generale dei *cybercrime*, per tutti, PICOTTI (2000), p. 1 ss.

²⁰ Sul punto, cfr., da ultimo, il "Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online", consultabile su https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54300.

²¹ Sulla decisione quadro, cfr., LOBBA (2011), p. 109 ss.; MANCUSO (2009), p. 645 ss.; MOSCHETTA (2014), p. 781 ss.

²² Cfr., http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6243_en.htm.

²³ Sotto questo profilo, si consideri, esemplificativamente, lo studio su "The European legal framework on hate speech, blasphemy and its interaction with freedom of expression", realizzato dal Direttorato-generale per le politiche interne presso il Parlamento europeo e consultabile su [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU\(2015\)536460](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2015)536460). Alle iniziative elaborate in seno all'Unione Europea si affiancano, poi, quelle sviluppate nell'ambito del Consiglio d'Europa e, più specificamente, dalla *European Commission against Racism and Intolerance* (ECRI), il cui obiettivo è proprio quello di monitorare la situazione dei Paesi membri con riferimento a fenomeni di razzismo, intolleranza e discriminazione, emettendo – ove necessarie – specifiche raccomandazioni: <https://www.coe.int/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/>.

Sotto questo profilo, particolarmente significativo risulta l'accordo raggiunto tra la Commissione Ue e i principali intermediari di servizi internet (Microsoft, Facebook, Twitter e Youtube; successivamente, Instagram, Google+, Snapchat e Dailymotion), con cui è stato elaborato un codice di condotta finalizzato a contrastare le condotte di *hate speech*²⁴. Tra i numerosi impegni assunti, si possono indicativamente citare: l'adozione di procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni riguardanti forme illegali di incitamento all'odio nei servizi da loro offerti, in modo da poter rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso; l'adozione di linee-guida indirizzate alla comunità degli utenti della rete, che precisino il divieto di ogni forma di istigazione all'odio e alla violenza; l'obbligo di esaminare, entro 24 ore dalla ricezione, la maggior parte delle segnalazioni (valide) di illecita istigazione all'odio nei servizi offerti dal *provider* e, se necessaria, la rimozione di tali contenuti o la disabilitazione dell'accesso al sito²⁵.

Senonché, pur a fronte dei progressivi miglioramenti monitorati dalla Commissione²⁶, le criticità ancora persistenti in ordine alla tempestività e all'effettività dei meccanismi di rimozione spingono a dubitare dell'efficacia di una strategia fondata esclusivamente sull'autoregolamentazione, indirizzando, piuttosto, verso una più incisiva e vincolante definizione delle responsabilità degli intermediari informatici, alla stregua di quanto già previsto per altri settori di disciplina, come la tutela del diritto d'autore, la pedopornografia o il terrorismo²⁷.

La questione, a ben vedere, si inserisce nell'ambito del più ampio dibattito che ha interessato, nell'ultimo ventennio, la dottrina e la giurisprudenza, circa la possibilità di configurare una responsabilità dell'Internet *provider* per i fatti commessi *online* attraverso il suo *server* oppure mediante gli accessi alla rete che egli concede agli utenti. Si tratta – come vedremo –

²⁴ Per una ricognizione delle attività che hanno portato all'elaborazione del Codice di Condotta, cfr., https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54300.

²⁵ Cfr., *Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online*, cit.

²⁶ I risultati del primo monitoraggio sull'efficacia del Codice di condotta – realizzato da 12 organismi indipendenti con sede in vari Stati membri dell'Unione – hanno evidenziato come, a fronte di oltre 600 segnalazioni, solo nel 28,2% dei casi il contenuto illecito è stato rimosso: https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?&item_id=50840. Un incremento delle rimozioni a seguito di segnalazioni degli utenti, fino al 59% dei casi in media è stato riscontrato in esito alla seconda valutazione, i cui risultati sono stati pubblicati nel giugno 2017; è, tuttavia, emerso come soltanto alcune delle piattaforme digitali abbiano sviluppato un sistema di procedure tempestive e chiare agli utenti, per la segnalazione e rimozione dei messaggi illeciti: https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=71674. Un quadro analogo è risultato anche dal terzo monitoraggio, rilasciato nel gennaio del 2018: a fronte di un ulteriore aumento dei casi di rimozione, pari a circa il 70 % delle segnalazioni, continuano a permanere significative differenze nei sistemi di rimozione tra le singole società digitali: https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=612086. In considerazione di questi risultati non ancora del tutto soddisfacenti, il 1° marzo 2018, la Commissione ha adottato una Raccomandazione (C(2018) 1177 final), contenente una serie di misure operative, indirizzate sia alle aziende che operano in rete, sia agli Stati membri, "to effectively tackle illegal content online": <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online>.

²⁷ In materia di tutela del diritto d'autore viene in rilievo la disposizione contenuta nel D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con L. 21 maggio 2004, n. 128, recante *Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo*, che all'art. 1, commi 6 e 7, stabilisce l'obbligo per i *provider* – a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria – di porre in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuoverli, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. A ciò si aggiunge quanto previsto dall'art. 163 della L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificato da D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140, di attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che al comma 1 stabilisce che «Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso...». Su tale disciplina, più ampiamente, FLOR (2010).

Per ciò che concerne la pedopornografia, il riferimento è alla disciplina dettata dall'art. 14 quater della L. 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, il quale stabilisce l'obbligo per i fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'innovazione e le tecnologie, per impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia sulla rete Internet, istituito presso il Ministero dell'Interno, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 50.000 e i 250.000 euro. Su tale disciplina, più ampiamente, PICOTTI (2007), p. 1207 ss. Si tratta, a ben vedere, di una disposizione in linea con quanto previsto dall'art. 25 della successiva Direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, a norma del quale «gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio», purché siano stabilite con procedure trasparenti, che forniscano idonee garanzie per assicurare che la restrizione sia limitata, necessaria e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione: cfr., <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=IT>.

Con riferimento, invece, al terrorismo, deve segnalarsi la previsione dell'art. 2, comma 3, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con la L. 17 aprile 2015, n. 43, contenente misure urgenti per il contrasto al terrorismo anche di matrice internazionali, a norma della quale i fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, devono inibire l'accesso ai siti utilizzati per le attività e le condotte aventi finalità di terrorismo, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269. Su tale normativa, più ampiamente, SIGNORATO (2015), p. 55 ss. Non può tralasciarsi, peraltro, come la Commissione UE abbia recentemente annunciato la predisposizione di un regolamento finalizzato proprio al contrasto dei contenuti terroristici sul *web*, in forza del quale sarà imposta ai prestatori di servizi informatici operanti nel territorio dell'Unione l'istituzione di specifici meccanismi di reclamo che consentano la rimozione dei contenuti illeciti, entro un'ora dall'ordine emesso dalle autorità, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie il cui ammontare potrà raggiungere anche il 4% del loro fatturato complessivo: cfr., http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5561_it.htm.

di una tema alquanto complesso, che costringe a fare i conti con le problematiche tipiche delle forme di manifestazione del reato, rese ancora più articolate dalle peculiari caratteristiche che l'*Internet service provider* presenta, in quanto soggetto non fisico che opera in un non luogo²⁸.

3. I paradigmi di responsabilizzazione dell'*Internet Service Provider* nel formante legislativo, dottrinale e giurisprudenziale.

Volendo tratteggiare – sia pure sinteticamente – le questioni dogmatiche e applicative che il tema della responsabilizzazione dell'Isp pone, va evidenziato come ogni discussione in ordine a siffatti profili non possa che muovere da una valutazione inerente al ruolo sociale da attribuire al *provider*, potendosi immaginare – riprendendo una schematizzazione proposta in dottrina²⁹ – tre distinti paradigmi idealtipici.

1) Il primo modello di responsabilità si caratterizza per la massimizzazione della libertà di comunicazione e di espressione: l'Isp è posto sullo stesso piano degli altri utenti e, pertanto, è privo di doveri di controllo rispetto alle condotte altrui, di obblighi di denuncia o di oneri di collaborazione con l'autorità; il ruolo sociale riconosciutogli è quello del comune cittadino e, di conseguenza, sul piano penalistico, la sua responsabilità è limitata alle ipotesi di autoria o di concorso commissivo doloso nell'altrui condotta criminosa.

2) Il secondo paradigma si contraddistingue, invece, per assicurare la più ampia tutela dei soggetti terzi e della comunità, seppure a fronte di significative limitazioni della libertà di comunicazione degli utenti: secondo tale modello, l'Isp è tenuto a una attività di controllo e di censura preventiva del materiale caricato, assumendo il ruolo sociale di controllore. Dal punto di vista penalistico, lo schema di responsabilità è quello del reato omissivo improprio e, in particolare, il rimprovero è quello di non aver impedito il reato altrui.

3) Il terzo modello di responsabilità si pone in una posizione intermedia tra i primi due: l'attività di repressione dei reati commessi in rete coinvolge l'Isp solo *ex post*, imponendogli l'obbligo di denuncia degli illeciti di cui viene a conoscenza, oneri di collaborazione con le autorità nell'individuazione degli autori degli illeciti e obblighi di rimozione del materiale illecito. Il ruolo sociale dell'Isp è quello di tutore dell'ordine e il paradigma di responsabilità, dal punto di vista penalistico, è quello del reato omissivo proprio.

Tutto ciò premesso, due aspetti possono ritenersi sin da ora pacifici: il primo riguarda la possibilità che il *provider* sia chiamato a rispondere per i reati commessi attraverso le sue strutture se, oltre a fornire gli accessi alla rete, è autore, o co-autore, dei contenuti o dell'attività di diffusione illecita³⁰.

Il secondo, ancor più significativo, attiene al rifiuto di ogni forma di controllo preventivo e generale sulle attività svolte dagli utenti, trattandosi di un intervento "inesigibile"³¹ per ragioni economiche – in quanto eccessivamente oneroso –; pratiche – in considerazione della struttura "aperta" che caratterizza Internet –; ma soprattutto giuridiche, non ricorrendo – a ben vedere – nessuna delle condizioni necessarie a configurare una responsabilità per omesso impedimento del reato altrui, *ex art. 40 cpv c.p.*³².

Invero, anche prescindendo dal fatto che è a tutt'oggi controversa la possibilità di riferire la citata clausola di equivalenza a delitti non causalmente orientati, che tutelino beni diversi dalla

²⁸ Così, per tutti, INGRASSIA (2012), p. 15 ss.

²⁹ INGRASSIA (2012), p. 5 ss.

³⁰ In questo senso, *ex plurimis*, SEMINARA (1997), p. 96 ss.; RUGGIERO (2001), p. 586 ss.; PETRINI (2004), p. 130 ss.; SPAGNOLETTI (2004), p. 1922 ss.; FLOR (2010), p. 444; INGRASSIA (2012), p. 7 ss.; BARTOLI (2013), p. 604. Non manca, peraltro, chi ritiene necessario distinguere a seconda che il fatto commesso dall'Isp rientri nella categoria dei reati cibernetici in senso stretto, ovvero illeciti che già prevedono nel tipo una connessione con la rete, o in quella dei reati cibernetici in senso lato, cioè fattispecie tradizionali che per la descrizione elastica della situazione tipica consentono una loro realizzazione anche in internet. Se rispetto ai primi non si porrebbero dubbi sulla possibilità di autoria del *provider*, più complessa sarebbe la possibilità di realizzazione monosoggettiva dei secondi, dovendosi guardare, di volta in volta, alla specifica descrizione del fatto tipico: per tale prospettiva, cfr., PETRINI (2004), p. 120 ss.; INGRASSIA (2012), p. 8 ss.

Per ciò che concerne, invece, le ipotesi di partecipazione concorsuale o coautoria – a fronte di una dottrina e una giurisprudenza maggioritarie che ne riconoscono la piena configurabilità –, deve segnalarsi la posizione di chi ritiene che il concorso commissivo dell'Isp potrebbe essere integrato solo in casi limitati, assistiti da un dolo di partecipazione particolarmente intenso e da un'oggettiva possibilità di impedire la commissione del reato: così, SEMINARA (1997), p. 101; PETRINI (2004), p. 147 ss.; FLOR (2010), p. 463-464.

³¹ La categoria dell'esigibilità è richiamata da FORNASARI (2004), p. 423 ss.

³² In questo senso, *ex plurimis*, SEMINARA (1998), p. 745 ss.; MANNA (2001), p. 145 ss.; RUGGIERO (2001), p. 586 ss.; CORRIAS LUCENTE (2004), p. 2523 ss.; PETRINI (2004), p. 178; SPAGNOLETTI (2004), p. 1922 ss.; INGRASSIA (2012), p. 25 ss.; BARTOLI (2013), p. 602; E. LA ROSA (2016), p. 737-738; PANATTONI (2018), p. 249-250.

vita e dall'integrità fisica³³, manca attualmente nel nostro ordinamento una norma che fondi un generale obbligo per il *provider* di impedimento dei reati degli utenti. Anzi, lo stesso legislatore, all'art. 17 del D. Lgs. n. 70 del 2003, a sua volta attuativo della direttiva europea dell'8 giugno 2000 (2000/31/CE) sul commercio elettronico, ha espressamente escluso l'esistenza di un obbligo generale di sorveglianza da parte dell'Isp sui contenuti caricati dagli utenti, nonché l'onere per lo stesso di ricercare fatti o circostanze sintomatici di attività illecite³⁴.

A ciò si aggiunga che non sarebbe individuabile in capo al *provider* una posizione originaria di protezione o di controllo, rispetto ai rischi e alle fonti di pericolo che non rientrano nella sua sfera di signoria: non sembra, infatti, potersi riscontrare, né una relazione sostanziale con l'utente, né beni giuridici particolarmente vulnerabili, tali da giustificare un così forte ruolo di garanzia³⁵. Tantomeno, al *provider* sarebbero riconducibili, sia sul piano fattuale che su quello giuridico, particolari poteri impeditivi che gli consentano di interferire o di inibire la condotta dell'autore del reato³⁶.

Senonché, pur a fronte dell'assenza di un obbligo generale di sorveglianza, non è mancato chi ha prospettato la possibilità di configurare ugualmente una responsabilità omissiva, sia in forma autonoma ex art. 40 cpv c.p., sia a titolo concorsuale, ex art. 110 c.p., per contributo omissivo di partecipazione, alla luce di specifiche disposizioni che prevedono puntuali doveri in capo all'Isp.

Potendo in questa sede soffermarci solo sulla disciplina generale dettata in materia, ossia il già citato D.Lgs. n. 70 del 2003 sul commercio elettronico, deve osservarsi come l'esclusione della possibilità di muovere al *provider* un rimprovero – anche sul piano civilistico – per i contenuti trasmessi o memorizzati, sia subordinata al rispetto di alcune condizioni individuali, rispettivamente, agli artt. 14, 15, 16, e distinte in relazione al tipo di attività svolta: *mere conduit*, *caching*, *hosting*.

Più specificamente, e in estrema sintesi, si prevede l'impossibilità di invocare l'esenzione di responsabilità stabilita in via generale dalla legge, ove il *provider*:

- in caso svolga funzioni di *mere conduit* (accesso e trasmissione di dati), non si sia limitato a tenere un ruolo passivo ed automatico nella diffusione dei *file* nella rete, o perché li abbia selezionati o perché ne abbia conosciuto il contenuto;
- in caso svolga funzioni di *caching* (memorizzazione automatica e temporanea di dati), non abbia agito prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena sia venuto effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni siano state rimosse o che l'accesso alle stesse sia stato disabilitato;

³³ Per tale prospettiva, per tutti, FIANDACA – MUSCO (2014), p. 626 ss.

³⁴ Tantomeno un rimprovero all'Isp può fondarsi sugli artt. 57 e 57 bis c.p., i quali – come è noto – disciplinano la responsabilità del direttore e del vice-direttore (per la stampa periodica) e dell'editore o dello stampatore (per quella non periodica) per i reati commessi col mezzo della stampa e non impediti a causa di un insufficiente controllo: a ben vedere, infatti, l'applicazione di tali norme al *provider* si risolverebbe in un'estensione analogica *in malam partem*, stante, per un verso, le sostanziali differenze che caratterizzano i due mezzi di comunicazione; per l'altro, l'impossibilità per i *provider* di verificare i contenuti pubblicati, che – a ben vedere – costituisce la ragione della responsabilità dei direttori di stampa periodica. Cfr., ZENO ZENCOVICH (1998), p. 16; ID. (2001), p. 153 ss.; SEMINARA (1998), p. 750 ss.; COSTANZO (2000), p. 657 ss.; MANNA (2001), p. 148; DE NATALE (2009), p. 539 ss.; FLOR (2010), p. 454; INGRASSIA (2012), p. 27; BARTOLI (2013), p. 603 ss. Nello stesso senso, si esprime la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, che, in diverse occasioni – pur riconoscendo la necessità di un'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine stampa – ha escluso la possibilità di equiparare i mezzi telematici alla stampa tradizionale, a meno che non si tratti di testate strutturate come veri e propri giornali e, dunque, dotate di un'organizzazione redazionale e di un direttore responsabile: in questo senso, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 14 novembre 2016, n. 4873, Manduca, in www.penalecontemporaneo.it (20 aprile 2017), con nota di BIRRITTERI (2017); nonché, con specifico riferimento alla sequestrabilità delle testate giornalistiche *online*, Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015, n. 31022, Sallusti e altri, in www.penalecontemporaneo.it (20 luglio 2015), con nota di MELZI D'ERIL (2016); in *Cass. pen.*, 2015, p. 3454 ss., con nota di PAOLONI (2015); in *Giur. cost.*, 2015, p. 1055 ss., con nota di DIOTALLEVI (2015); in *Dir. info.*, 2015, p. 1041 ss., con nota di CORRIAS LUCENTE (2015). Per una ricostruzione del dibattito, per tutti, GULLO (2015), p. 143 ss.

Non può, peraltro, tralasciarsi di segnalare che, più di recente, i giudici di legittimità hanno affermato – con un vero e proprio *revirement* – la possibilità di estendere alle testate telematiche registrate non solo le garanzie costituzionali in tema di sequestro, ma altresì lo "statuto penale" previsto per la carta stampata, sicché, anche il direttore della testata *online* può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 57 c.p.: così, Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2017, n. 13398, D.N., in *Guid. dir.*, 2018, 17, p. 83 ss.; Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2018, n. 1275, Sgroi e altri, in www.penalecontemporaneo.it (28 febbraio 2019), con nota di MAURI (2019).

³⁵ Così, FLOR (2010), p. 454; nonché, BARTOLI (2013), p. 603. A ben vedere, secondo quest'ultimo Autore, se si assume come punto di riferimento una posizione di garanzia assimilabile a quelle di controllo (vigilare e contenere la potenziale pericolosità di soggetti le cui caratteristiche personali determinano il fondato motivo di condotte pericolose), l'utente non avrebbe le peculiarità personali in grado di renderlo di per sé pericoloso; tantomeno, l'Isp avrebbe alcun legame sostanziale con l'utente. Se, invece, si assume come punto di riferimento una posizione di garanzia assimilabile a quelle di protezione (necessità di far fronte alla particolare vulnerabilità di determinati beni), non sembra potersi configurare un bene giuridico meta individuale corrispondente ad una "rete sana", rispetto al quale l'Isp rivesta il ruolo di garante da ogni fonte di pericolo.

³⁶ In questo senso, *ex plurimis*, SPAGNOLETTI (2004), p. 1935-1936; FLOR (2010), p. 455; BARTOLI (2013), p. 603; INGRASSIA (2012), p. 27.

- in caso svolga funzioni di *hosting* (memorizzazione duratura di dati) –effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione realizzata sui propri *service* è illecita – non agisca immediatamente per rimuoverla (sul piano civilistico è, invece, sufficiente la cognizione di fatti o di circostanze che rendano manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione).

Ora, a parere di autorevole, seppure minoritaria, dottrina, dalle disposizioni citate sarebbe ricavabile per il *provider* un vero e proprio obbligo giuridico di impedimento della protrazione dell’illecito: a ben vedere, infatti, a seguito della presenza/permanenza del reato nella rete – ancor più ove accompagnata da una comunicazione qualificata da parte delle Autorità – si verrebbe a creare quella relazione sostanziale tra l’Isp e il reato che contraddistingue le posizioni di garanzia, a cui si affiancherebbero effettivi poteri fattuali e giuridici per impedire la prosecuzione delle violazioni³⁷.

Si tratta, invero, di una soluzione ultimamente condivisa anche dalla giurisprudenza. Quest’ultima, in realtà, per lungo tempo si era attestata sulle stesse posizioni della dottrina maggioritaria, anche in considerazione del vigente dettato normativo che – come si è detto – respinge l’esistenza di un obbligo generale di sorveglianza in capo all’Isp.

Più specificamente, nel *leading case* in materia, noto come *Google vs. Vividown*, era stata esclusa, in tutti i gradi di giudizio, la sussistenza in capo ai *manager* della società di intermediazione informatica di un obbligo giuridico di impedire il delitto di diffamazione, perpetrato dagli utenti del sito mediante la pubblicazione di alcuni filmati sulla piattaforma *Google Video*, proprio sulla scorta dell’interpretazione della già citata normativa sul commercio elettronico³⁸, peraltro avallata anche da alcune decisioni della Corte di Giustizia UE³⁹.

Più di recente, tuttavia, si è andato affermando – soprattutto nella giurisprudenza civile di merito⁴⁰, ma altresì in una recente decisione della Cassazione⁴¹ – un opposto indirizzo interpretativo, il quale – al contrario – riconosce la possibilità di configurare una responsabilità penale dell’*hosting provider*, a titolo di concorso omissivo nel reato commesso dall’utente, proprio in forza dell’obbligo di rimozione del materiale illecito, sancito all’art. 16 del D.Lgs. n. 70 del 2003.

In particolare, i giudici di legittimità – chiamati a decidere in ordine all’imputazione del gestore di un sito Internet che aveva ospitato un’affermazione offensiva nella sezione dei commenti –, hanno fatto leva sulla circostanza che il *provider* avesse consapevolmente mantenuto il contenuto sul proprio portale, pur avendo avuto conoscenza della sua natura illecita, senza adottare le iniziative necessarie per evitare che la condotta diffamatoria si protrasse.

A conclusioni analoghe è giunta altresì – seppure sotto il profilo civilistico – la Corte edu

³⁷ Per tale impostazione, cfr., PICOTTI (1999), p. 501 ss.; ID. (2007), p. 1207 ss.; FLOR, (2010), p. 456 ss.

³⁸ Così, Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2013, n. 5107, in www.penalecontemporaneo.it (6 febbraio 2014), con nota di INGRASSIA (2014); in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 277 ss., con nota di CORBETTA (2014); in *Danno e resp.*, 2014, 3, p. 336 ss., con nota di PIERGALLINI (2014); in *Giur. it.*, 2014, p. 2016 ss., con nota di MACRILLÒ (2014). Come accennato, alle medesime conclusioni – quantomeno con riferimento al concorso nel delitto di diffamazione – era già pervenuto il Tribunale: Trib. Milano, sez. IV, 24 febbraio 2010, n. 1972, in www.penalecontemporaneo.it (21 aprile 2010); nonché la Corte di Appello: Corte App. Milano, 21 dicembre 2012, n. 8611, *ivi* (4 marzo 2013), con nota di INGRASSIA (2013). Meno lineare è stato l’iter processuale per ciò che concerne l’altro delitto contestato agli imputati, cioè l’illecito trattamento dei dati personali della vittima (art. 167 D. Lgs. 196/2003, c.d. Codice della *Privacy*). Come è noto, infatti, nel giudizio di primo grado, il giudice ambrosiano ha ritenuto i *manager* di *Google* responsabili del reato, in considerazione del fatto che avrebbero dovuto avvisare gli utenti degli «obblighi agli stessi imposti dalla legge, del necessario rispetto degli stessi, dei rischi che si corrono non ottemperandoli»; obblighi derivanti, secondo lo stesso giudice, dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, oltre che dal “buon senso”. La Corte d’appello – e successivamente la Cassazione – non hanno, tuttavia, condiviso siffatta impostazione, ritenendo – diversamente dal Tribunale – che l’art. 167, letto in combinato disposto con l’art. 13, non preveda alcun obbligo di informare gli *uploader* sui doveri loro incombenti; e, più in generale, che la piattaforma video non sia titolare del trattamento dei dati contenuti nelle riprese finché gli stessi le siano sconosciuti, dovendosene assumere la responsabilità solo una volta ricevuta la comunicazione dell’Autorità che le imponga di rimuovere il contenuto o di non consentirne l’accesso.

³⁹ Il riferimento è, in particolare, a Corte di Giustizia UE, 24 novembre 2011, C-70/10, *Scarlet c. SABAM* e Corte di Giustizia, 16 febbraio 2012, C-360/10, *SABAM c. Netlog*, con cui i giudici europei hanno ribadito l’illegittimità di misure e strumenti che obblighino il *provider* a realizzare una sorveglianza generalizzata, attiva e preventiva sui dati immessi in rete dagli utenti. Cfr., altresì, Corte di Giustizia, 12 luglio 2011, C-324/09, *L’Oreal e altri c. eBay International*, con cui la Corte ha evidenziato che il *provider* può essere chiamato a rispondere per i contenuti illeciti memorizzati, solo se sia effettivamente a conoscenza dell’illegalità degli stessi e non agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitare gli accessi.

Su tali profili, più ampiamente, D’AMBROSIO (2012), p. 67 ss.

⁴⁰ Cfr., seppure in ottica civilistica, Trib. Napoli Nord, sez. II, 3 novembre 2016, in *Giur. it.*, 2017, p. 629 ss., con nota di BOCCHINI (2017); in *Resp. civ. prev.*, 2017, p. 536 ss., con nota di BUGIOLACCHI (2017); in *Dir. info.*, 2017, p. 254 ss., con nota di MONTANARI (2017); Trib. Torino, 7 aprile 2017, n. 1928, in www.iusexplorer.it; Corte App. Roma, 29 aprile 2017, n. 2883, *ivi*; Trib. Milano, ord. 8 maggio 2017, sez. impr., *ivi*; Trib. Roma, 15 febbraio 2019, n. 3512, in www.altalex.it.

⁴¹ Cass. pen., sez. V, 27 dicembre 2016, n. 54946, in *Foro it.*, 2017, p. 251 ss., con nota di DI CIOMMO (2016); in *Cass. pen.*, 2017, p. 2782 ss., con nota di CARBONE (2017); in *Giurisprudenza penale web*, 2017, 1, con nota di MIGLIO (2017); in *Questione Giustizia* (9 gennaio 2017), con nota di BUFFA (2017). Cfr., altresì, INGRASSIA (2017), p. 1621 ss.

nel caso *Delfi c. Estonia*, deciso dalla Grande Camera della CEDU in data 16 giugno 2015⁴². Chiamati a decidere sulla legittimità della condanna al risarcimento dei danni emessa nei confronti di uno dei più importanti portali internet di *news* dell'Estonia, per i commenti incitanti all'odio e alla violenza pubblicati dagli utenti del sito, i giudici di Strasburgo hanno escluso la violazione del diritto alla libertà di espressione garantito all'art. 10 della Convenzione, riconoscendo la conformità della misura risarcitoria irrogata⁴³.

Volendo cogliere le ragioni di questo cambiamento di direzione, deve osservarsi come le tipologie e i modelli di attività dei *service provider* abbiano subito negli ultimi anni una significativa evoluzione: il riferimento è, in particolare, all'affermazione di quelle piattaforme *online*, gestite da *provider* che, alle tradizionali funzioni passive di memorizzazione dei dati, affiancano quelle di indicizzazione, categorizzazione e organizzazione delle informazioni fornite e caricate dagli utenti; organizzazione da cui, peraltro, traggono anche sostegno finanziario, in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione dei contenuti digitali. Si pensi, esemplificativamente, ai c.d. *User generated content* come *You Tube*, o ai *social network* come *Facebook*⁴⁴.

Sotto questo profilo, se appariva ben giustificabile – a fronte di un settore economico e tecnologico ancora *in nuce*⁴⁵ –, una limitazione di responsabilità per i *provider*, nei casi in cui l'attività del prestatore dei servizi informatici avesse carattere meramente tecnico, automatico e passivo – anzi, è lo stesso considerando 42 della Direttiva sull'*e-commerce* del 2000 a individuare questa come la ragione posta a fondamento dell'esenzione della responsabilità –, non può dirsi altrettanto nel caso in cui la funzione del provider sia quella sopra descritta, definita, significativamente, di "*hosting attivo*"⁴⁶.

Senonché, pur potendosi comprendere le motivazioni poste alla base di tale mutamento

⁴² Corte edu, Grande Camera, 16 giugno 2015, *Delfi c. Estonia*, in www.federalismi.it.

⁴³ Va, tuttavia, evidenziato come, a distanza di pochi anni dalla citata decisione, i giudici europei hanno operato una parziale distensione dei principi affermati – se non addirittura un ribaltamento. Più specificamente, con la decisione Corte edu, 2 maggio 2016, *MTE and Index.hu Zrt c. Ungheria*, è stata ritenuta contraria all'art. 10 della Convenzione la sentenza di condanna al risarcimento del danno, irrogata dal Tribunale nazionale ai gestori di due portali di informazione, in relazione ad alcuni commenti offensivi pubblicati dagli utenti nei confronti di sito *web* di intermediazione mobiliare accusato di aver commesso una frode in danno ai consumatori. Analogamente, la Corte di Strasburgo ha dichiarato l'irricevibilità dei ricorsi promossi da due soggetti destinatari di commenti diffamatori, che avevano visto respinta la richiesta di risarcimento del danno posta, sul piano del diritto nazionale, nei confronti dei gestori delle piattaforme *web* dove era avvenuta la pubblicazione. Segnatamente, con la pronuncia Corte edu, 9 marzo 2017, *Pihl c. Svezia*, i giudici hanno ritenuto corretto il bilanciamento raggiunto dalla Corte nazionale tra il diritto del ricorrente alla reputazione ed il diritto alla libertà di espressione dell'intermediario, in considerazione del fatto che le espressioni incriminate non contenevano forme di incitamento all'odio o alla violenza, ed erano comunque state rimosse entro 24 ore dalla segnalazione, rimanendo complessivamente in rete per soli 9 giorni. Allo stesso modo, nella sentenza Corte edu, 12 ottobre 2017, *Tamiz c. UK*, ha enfatizzato che l'equilibrio rinvenuto dal giudice nazionale tra libertà di espressione e diritto alla reputazione rientrasse nel margine di apprezzamento accordato alle autorità statali e che tale discrezionalità fosse particolarmente ampia in vista sia dell'esigenza di salvaguardare il contributo offerto da grandi intermediari informatici nel facilitare l'accesso alle informazioni; sia della circostanza che la maggior parte dei commenti offensivi erano solo espressioni volgari che il danneggiato, in forza del ruolo pubblico rivestito come politico, sarebbe stato chiamato a tollerare.

Sul tema, più ampiamente, PETRUSO (2018), p. 511 ss.

⁴⁴ In questo senso, *ex plurimis*, PANATTONI (2018), p. 251; MONTANARI (2017), p. 254 ss.; BOCCHINI (2017), p. 636 ss. Quest'ultimo Autore, in particolare, evidenzia come in tale categoria rientri: « il *provider* che non si limita solo ad associare contenuti pubblicitari ai materiali immessi in Rete dagli utenti, ma offre agli inserzionisti un servizio che consente di visualizzare i messaggi pubblicitari, in relazione agli specifici contenuti propri dei video immessi dagli utenti, tramite l'utilizzo di parole chiave; – il *provider* che acquisisce il diritto di utilizzare i video immessi dagli utenti, di modificarli, di distribuirli, di adattarli e quindi riorganizza i materiali caricati sulla propria piattaforma; – il *provider* che predisponga un servizio, visibile come *link* sotto ogni video pubblicato in Rete, che consente al visitatore di segnalare al prestatore del servizio l'eventuale illiceità del contenuto immesso dall'utente e consente alla redazione di verificare la segnalazione stessa e di provvedere all'eventuale rimozione, definito quale servizio di "segnala abuso"; – il *provider* che fa sottoscrivere ai suoi utenti dei contratti che prevedono sia una licenza non esclusiva per l'esercizio dei diritti di riproduzione e adattamento inerenti ai video caricati sia la possibilità per l'ISP di rimuoverli; – il *provider* che fornisca un servizio automatico di "video correlati" consistente nella visualizzazione a lato o sotto il video in riproduzione di altri contenuti a esso associabili in qualche modo».

⁴⁵ Si tratta, a ben vedere, di una scelta che muove dall'idea che, all'apparire di una rivoluzione economica segnata dalla nascita di un nuovo mercato, il legislatore non possa discostarsi dalle regole ordinarie della responsabilità civile fondate sul principio della colpa, trattandosi di un sistema indubbiamente meno gravoso rispetto ad altri regimi giuridici, che, pertanto, favorisce l'iniziativa economica ed il decollo degli operatori del mercato nascente. In tale prospettiva, è solo dopo l'affermarsi del settore e con il pieno dispiegarsi delle risorse economiche degli operatori, che gli ordinamenti giuridici avrebbero la possibilità di imporre agli imprenditori del settore – per ragioni di equità e solidarietà – regole sempre maggiori di responsabilità connesse al rischio di impresa nel settore o, addirittura, regole di responsabilità oggettiva. Sul punto, BOCCHINI (2017), p. 636.

⁴⁶ La categoria dell'*hosting attivo* ha, d'altra parte, trovato un riconoscimento anche da parte della Corte di Giustizia UE, la quale ha evidenziato la necessità di valorizzare, al fine dell'applicabilità o meno del regime di irresponsabilità sancito dalla direttiva sull'*e-commerce*, il concreto *modus operandi* degli Isp. In particolare, secondo i giudici europei, l'esenzione di responsabilità del *provider* per il contenuto illecito dei fatti postati dagli utenti in rete, si riferisce esclusivamente alle piattaforme digitali prive di un ruolo attivo nella gestione dei contenuti, che gli permetta di avere conoscenza o controllo dei dati memorizzati: Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2010, C-236/08, C-237/09, C-238/08, *Google Inc. c. Louis Vuitton e altri*.

di prospettiva, permangono numerose perplessità rispetto alla possibilità di configurare una responsabilità del *provider* strutturata secondo il modello del reato omissivo improprio.

Invero, in assenza di una norma generale di incriminazione suppletiva che stabilisca una clausola di equivalenza tra il non interrompere gli effetti di un reato e la sua realizzazione commissiva – sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 40 cpv c.p. –, non sembra possibile imputare un soggetto per non aver interdetto la protrazione dell'offesa al bene giuridico, pena la violazione del principio di legalità in materia penale⁴⁷.

Non solo. La responsabilità per omesso impedimento del reato presuppone, a ben vedere, che questo non sia stato già consumato⁴⁸; circostanza che, nel delitto di diffamazione *online*, si realizza – per pacifica giurisprudenza – nel momento in cui l'autore delle espressioni illecite attiva il collegamento⁴⁹.

Non pare, dunque, possibile ravvisare una partecipazione del *provider* – ancorché nella forma omissiva – alla condotta diffamatoria, avuto riguardo sia al successivo mantenimento della disponibilità in rete dei contenuti, sia alla loro omessa cancellazione, trattandosi di condotte susseguenti all'avvenuta realizzazione del reato⁵⁰.

3.1. (segue) Gli obblighi di rimozione successivi alla commissione del reato: quale modello sanzionatorio per l'ISP?

La non persuasività del modello idealtipico fondato sul reato omissivo improprio non deve, tuttavia, essere intesa come accettazione del paradigma opposto, che esclude ogni forma di responsabilità in capo all'ISP, ad eccezione dei casi di autoria o co-autoria nella realizzazione del reato. Una tale impostazione sottovaluta, infatti, il contributo che il *provider* offre nella diffusione dei contenuti digitali illeciti, tanto nella fase iniziale della loro immissione in rete, quanto in quella successiva della loro permanenza, ancor più ove si tenga conto della funzione sempre più attiva che caratterizza la loro attività.

D'altra parte, che il modello della generale "irresponsabilizzazione", sancito anche dal legislatore, non sia più in linea con l'attuale evoluzione tecnologica emerge chiaramente – come si è visto – guardando ai mutamenti interpretativi della giurisprudenza.

Preso, dunque, atto della parziale inadeguatezza del testo normativo di riferimento, una rielaborazione delle regole fondanti la responsabilità del *provider* non può che concentrarsi sulla fase successiva a quella del caricamento del contenuto illecito da parte degli utenti, valorizzandone – nell'ottica di un bilanciamento tra la libertà di impresa dell'ISP, la libertà di espressione dell'utente e la tutela dei terzi – il ruolo di "tutore dell'ordine".

In questa prospettiva, sarebbe auspicabile la previsione di uno specifico obbligo inerente alla rimozione dei contenuti illeciti o all'inibizione dell'accesso agli utenti ai siti che li contengono, sulla falsariga delle disposizioni dettate in materia di tutela del diritto d'autore e di contrasto alla diffusione di materiale pedopornografico e al terrorismo⁵¹.

Senonché, anche nell'ottica di una siffatta regolamentazione, permangono alcuni punti critici.

Il primo – già *de jure condito* particolarmente problematico – attiene all'individuazione del momento in cui scatta l'obbligo di rimozione in capo all'ISP e, più specificamente, se sia ne-

⁴⁷ Così, INGRASSIA (2017), p. 1627.

⁴⁸ Così, INGRASSIA (2017), p. 1625.

⁴⁹ Cfr., Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2006, n. 25875, Cicino, in CED 234528; Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2008, n. 16262, T.E.N., in www.iusexplorer.it.

⁵⁰ Si tratta, a ben vedere, di un'impostazione che, secondo una parte della dottrina, riguarda tutti i reati fondati su verbi modali, come diffondere o divulgare, che, consumandosi nel momento in cui i contenuti illeciti sono resi accessibili da parte del loro autore, non possono ravvisare una partecipazione del provider «né nel successivo mantenimento della disponibilità in rete di quei contenuti, né nella loro omessa cancellazione, in entrambi i casi trattandosi di condotte susseguenti la già avvenuta realizzazione del reato»: così, SEMINARA (1998), p. 765; FLOR (2010), p. 462 ss.; INGRASSIA (2012), p. 21 ss.; ID. (2017), p. 1625.

⁵¹ Il riferimento è, in particolare, ai già citati meccanismi di c.d. *notice and take down* previsti per tali settori di materia dal legislatore, in forza dei quali il *provider* è tenuto ad informare dei contenuti dalla dubbia liceità l'autorità competente, che farà le proprie valutazioni e, eventualmente, comunicherà un ordine di rimozione o imporrà di inibire l'accesso agli utenti.

Si tratta, peraltro, di uno strumento che è stato recentemente riproposto – seppure senza affiancare un sistema sanzionatorio *ad hoc* – anche in relazione al tentativo di arginare il fenomeno del c.d. cyberbullismo. L'art. 2 della L. 29 maggio 2017, n. 71, prevede, infatti, la possibilità per il minore ultraquattordicenne – o per il genitore ovvero per il soggetto responsabile –, vittima di uno degli illeciti riconducibili ex art. 1, comma 2, della stessa legge, di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore stesso diffuso in Internet. Sul punto, in senso parzialmente critico, per tutti, PANATTONI (2018), p. 260.

cessario un provvedimento o una comunicazione dell'Autorità o, piuttosto, se sia sufficiente la mera conoscenza del contenuto illecito, ottenuta, ad esempio, attraverso una notifica effettuata dalla parte offesa.

Ora, fermi i casi in cui è lo stesso legislatore a dare indicazioni dirimenti, la questione non risulta di agevole soluzione: invero, appare evidente che rimettere l'individuazione del momento in cui scatta l'obbligo di rimozione a informazioni acquisite autonomamente dallo stesso *provider* o a comunicazioni provenienti da soggetti privati, rischia di riproporre gli inconvenienti del modello di responsabilità fondato su un controllo censorio *ex ante*⁵²; tuttavia, non può negarsi come le velocissime dinamiche del *web* non consentano sempre di attendere le più lente procedure formali della giustizia⁵³.

Il secondo – decisivo – profilo di criticità riguarda, invece, il tipo di conseguenze che dovrebbero essere ascritte al *provider* in caso di mancata ottemperanza degli obblighi che gli impongono di rimuovere i contenuti illeciti o di inibire l'accesso ai siti web che li contengono.

Guardando alle disposizioni già esistenti, deve osservarsi come, a fronte di alcuni casi in cui è la stessa legge a stabilire il regime sanzionatorio dell'inadempimento, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria⁵⁴, ve ne siano altri – caratterizzati dal silenzio del legislatore⁵⁵ – rispetto ai quali è stata prospettata l'applicazione del delitto di inosservanza dolosa del provvedimento del giudice (art. 388 c.p.)⁵⁶ o della contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.)⁵⁷.

Si tratta, tuttavia, di soluzioni poco soddisfacenti. A ben vedere, infatti, l'applicazione di

⁵² Così, *ex plurimis*, BARTOLI (2013), p. 606; INGRASSIA (2017), p. 1628; CARBONE (2017), p. 2784. Al rischio di attribuire nuovamente al *provider* il ruolo di censore, quest'ultimo Autore affianca, altresì, quello dell'incidenza sul carico giudiziario delle Procure: il timore di incorrere in un addebito penale per i casi di inerzia, potrebbe, infatti, portare gli operatori a riversare ogni comunicazione sospetta sugli uffici giudiziari.

⁵³ Si tratta di una posizione recentemente sostenuta sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità, quantomeno con riferimento alle attività di *hosting*: cfr., Trib. Napoli Nord, sez. II, 3 novembre 2016, cit., nonché Cass. pen., sez. V, 27 dicembre 2016, n. 54946, cit. In particolare, secondo i giudici partenopei, la non indispensabilità di un ordine specifico dell'autorità per la rimozione dell'attività e/o dell'informazione illecita deriverebbe dalle seguenti argomentazioni: «1. Dall'articolazione del regime di esonero dalla responsabilità in due fattispecie distinte (lettere a e b del comma 1 dell'art. 16) laddove, se si fosse voluto ritenere nascente l'obbligo di rimozione dal solo ordine delle autorità competenti, non avrebbe avuto senso alcuno prevedere un'ipotesi autonoma di "irresponsabilità" connessa, semplicemente, alla non effettiva "conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita"; 2. Dalla stessa previsione di cui al successivo art. 17 nel senso che, se l'obbligo di rimozione può derivare solo da un precedente ordine dell'autorità, non ci sarebbe motivo di sancire l'assenza di un generale obbligo di sorveglianza giacché, in ogni caso, il provider non potrebbe o, comunque, non dovrebbe attivarsi spontaneamente o volontariamente per impedire l'attività e la diffusione dell'informazione illecita; 3. Dallo stesso tenore letterale dell'art. 17 il quale nel sancire l'assenza di un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite consente di ritenere che un obbligo di tal fatta sussista a fronte di una conoscenza acquisita "passivamente" (ossia a seguito di specifica denuncia o segnalazione proveniente da terzi soggetti) ed in modo specifico (ovvero con indicazione delle attività e/o delle informazioni illecite); 4. Dal tenore letterale dei "considerando" nn. 42 e ss. della stessa dir. 2000/31/CE e, in particolare, del n. 46 secondo cui "Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite (...)"; 5. Dalla valutazione degli interessi coinvolti giacché, venendo in rilievo diritti della personalità (quali l'immagine, il decoro, la reputazione, la riservatezza), appare irrazionale dover attendere un ordine dell'autorità il quale potrebbe intervenire quando ormai i diritti in questione sono irrimediabilmente pregiudicati e non più suscettibili di reintegrazione; 6. dall'esigenza di bilanciare gli interessi in conflitto (garantire la diffusività e la capillarità delle comunicazioni e tutelare la sfera personale degli interessati) sicché il punto di equilibrio può ragionevolmente essere rinvenuto in un sistema di controllo successivo ed attivazione precipua da parte del soggetto titolare dei diritti della personalità ritenuti violati».

Dello stesso avviso è la giurisprudenza della Corte di Giustizia, 12 luglio 2011, C-324/09, *L'Oréal e altri c. eBay International*, cit., la quale ha affermato che «è sufficiente, affinché il prestatore di un servizio della società dell'informazione non possa fruire dell'esonero dalla responsabilità previsto all'art. 14 della direttiva 2000/31, che egli sia stato al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità di cui trattasi (...). Inoltre, affinché non siano private del loro effetto utile, le norme enunciate all'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2000/31 devono essere interpretate nel senso che riguardano qualsiasi situazione nella quale il prestatore considerato viene ad essere, in qualunque modo, al corrente di tali fatti o circostanze. Sono quindi contemplate, segnatamente, la situazione in cui il gestore di un mercato *online* scopre l'esistenza di un'attività o di un'informazione illecite a seguito di un esame effettuato di propria iniziativa, nonché la situazione in cui gli sia notificata l'esistenza di un'attività o di un'informazione siffatte. In questo secondo caso, pur se, certamente, una notifica non può automaticamente far venire meno il beneficio dell'esonero dalla responsabilità previsto all'art. 14 della direttiva 2000/31 – stante il fatto che notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise e dimostrate –, resta pur sempre fatto che essa costituisce, di norma, un elemento di cui il giudice nazionale deve tener conto per valutare, alla luce delle informazioni così trasmesse al gestore, l'effettività della conoscenza da parte di quest'ultimo di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità».

⁵⁴ Il riferimento è alla già citata disciplina dettata dall'art. 14 *quater*, L. 3 agosto 1998, n. 269, in materia di contrasto alla diffusione di materiale pedopornografico, la quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, irrogata dal Ministero delle comunicazioni. Analogamente dispone l'art. 1, comma 7, D.L. 22 marzo 2004, n. 72 (convertito con l. 21 maggio 2004, n. 128), per i casi di violazione del diritto d'autore.

⁵⁵ Si pensi, esemplificativamente, alla citata normativa prevista dall'art. 2 D.L. 18 febbraio 2015, n. 727, che, per il caso di mancato adempimento all'ordine di rimozione dei contenuti illeciti disposto dal Pubblico Ministero, si limita a stabilire la sola sanzione dell'interdizione dell'accesso al dominio internet.

⁵⁶ Così, SPAGNOLETTI (2004), p. 1929 ss.

⁵⁷ In questo senso, INGRASSIA (2012), p. 38; E. LA ROSA (2016), p. 739 ss.

tali fattispecie richiede l'esistenza di un provvedimento dell'Autorità – presupposto la cui necessità, come si è detto, non risulta affatto pacifica⁵⁸ –; nonché, con specifico riferimento all'art. 388 c.p., il compimento di atti fraudolenti, che, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, non possono rinvenirsi nella mera inosservanza della decisione giudiziaria⁵⁹.

A ciò si aggiunga, poi, l'incongruenza sistematica che si determinerebbe nell'applicare, per i casi caratterizzati dal silenzio del legislatore, la sanzione penale, per quelli espressamente disciplinati dalla legge, la sanzione amministrativa⁶⁰.

L'auspicio non può che essere, allora, quello di un'armonizzazione della risposta dell'ordinamento a fronte delle condotte omissive dell'Isip; armonizzazione che, tuttavia, presuppone la risoluzione della preliminare questione inerente all'opportunità di far leva, per tali ipotesi, sulla sanzione penale.

In questa prospettiva, ci sembra maggiormente condivisibile l'opinione di chi ritiene che sarebbe da preferire il ricorso a sanzioni amministrative pecuniarie, anche elevate, eventualmente accompagnate da sanzioni interdittive⁶¹: la predisposizione di un modello sanzionatorio fondato sulla risposta amministrativa risulta, infatti, per un verso, maggiormente rispettoso dei principi di proporzionalità e sussidiarietà dell'intervento penale, evitando il rischio di un suo uso meramente simbolico; per l'altro, appare dotato di una più intensa efficacia dissuasiva, trattandosi di fatti commessi da soggetti che, generalmente, gestiscono un'attività d'impresa, pertanto, particolarmente sensibili all'incidenza patrimoniale della sanzione, nonché a risposte di carattere inibitorio.

4.

La responsabilità del *provider* per i discorsi d'odio: l'esperienza tedesca per “migliorare la tutela dei diritti sui *social network*”.

I nodi dogmatici fin qui evidenziati risultano ancora più intricati ove ci si focalizzi sul tema da cui è partita questa riflessione, ossia i discorsi d'odio.

Invero, non può non cogliersi la problematicità del rimettere, in via esclusiva, a un soggetto privato la valutazione delle manifestazioni del pensiero effettivamente riconducibili all'*hate speech*, non solo per il rischio che siffatta valutazione sia mossa essenzialmente per assecondare i propri interessi economici, ma soprattutto perché il *provider* non sembra dotato degli strumenti culturali necessari per emettere un tale giudizio⁶².

A ciò si aggiunga la già evidenziata criticità in ordine alla possibilità di utilizzare lo strumento penale per criminalizzare i discorsi d'odio, la quale non può che traslarsi sulla configurazione della responsabilità in capo al *provider* per la mancata rimozione di questo tipo di contenuto illecito.

Quale, dunque, la soluzione? Come si è già detto, non convince l'idea di una generale irresponsabilità dei *provider*, stante il ruolo che questi rivestono nella permanenza e nella diffusione dell'odio online; ruolo ancor più accentuato ove la sua attività non si limiti ad una memorizzazione passiva, come nel caso dei *social network*. Occorre piuttosto individuare specifici meccanismi che, a fronte dell'auspicata responsabilizzazione per i casi di mancata rimozione dei messaggi offensivi, consentano un efficace bilanciamento degli interessi coinvolti.

Sotto questo profilo, alcuni spunti interessanti provengono dalla recente normativa introdotta in Germania, entrata in vigore il 1° ottobre 2017, che si propone di contrastare gli abusi realizzati sui *social network* e, più in particolare, la diffusione dei discorsi d'odio e delle *fake news*⁶³.

⁵⁸ Così, E. LA ROSA (2016), p. 740.

⁵⁹ In questo senso, già, MARINI (1959), p. 1218 ss.; PAZIENZA (1979), p. 81 ss.; ALESSANDRI (1981), p. 154 ss. Più recentemente, BISORI (2008), p. 673 ss.; MANNUCCI PACINI (2015), p. 1354 ss.; ROMANO (2016), p. 325 ss.; PIFFER (2017), p. 1224 ss.; nonché, nella manualistica, FIANDACA – MUSCO (2012), p. 433 – 434. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 17543, S.F., in *Riv. pen.*, 2007, p. 180 ss.; Cass. pen., sez. Un., 27 settembre 2007, n. 36692, V.G., in *Guid. dir.*, 2007, n. 46, p. 81 ss.; Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2010, n. 23274, G.R., in *Guid. dir.*, 2010, n. 35, p. 66 ss.

⁶⁰ Così, INGRASSIA (2012), p. 38; E. LA ROSA (2016), p. 740.

⁶¹ In questo senso, INGRASSIA (2012), p. 40-41; E. LA ROSA (2016), p. 740.

⁶² Così, già, FORNASARI (2004), p. 431, secondo cui «è inquietante, in sostanza, l'idea di un privato che verrebbe incaricato di esercitare una sorta di censura per conto dell'ordinamento, avendo i mezzi tecnici ma non quelli culturali per realizzarla».

⁶³ Il riferimento è, più specificamente, alla nuova “Legge per migliorare la tutela dei diritti sui *social network*” (*Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG*), entrata in vigore nella Repubblica federale tedesca il 1° ottobre 2017, il cui articolato, tradotto in lingua italiana, è consultabile in *Dir. info.*, 2017, p. 723 ss. Obiettivo della legge è, evidentemente, quello di contrastare il linguaggio d'odio on line ed ogni forma di discriminazione

In particolare, la nuova disciplina prevede – tra gli altri – l’obbligo, per le piattaforme *social* aventi almeno due milioni di utenti registrati in Germania, di predisporre un sistema di notifica dei contenuti illeciti efficace e facilmente accessibile agli utenti⁶⁴. Tale sistema deve garantire che il gestore del *social network* si occupi immediatamente della segnalazione, rimuovendo i contenuti segnalati entro 24 ore se manifestamente illeciti⁶⁵; entro 7 giorni negli altri casi, salva la possibilità di rivolgersi a un apposito organismo di autoregolamentazione accreditato⁶⁶.

A tale previsione si affianca, poi, l’obbligo di garantire una procedura trasparente per la gestione delle segnalazioni, che informi l’utente che ha pubblicato i contenuti, nonché colui che ha effettuato la segnalazione, della decisione adottata e delle sue motivazioni. Il soggetto che si reputa leso da contenuti non rimossi o disabilitati può rivolgersi al giudice di merito, la cui decisione non è impugnabile⁶⁷.

Il mancato rispetto della disciplina comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo massimo può variare tra i cinquecento mila euro e cinque milioni di euro, a seconda del tipo di violazione.

Alla luce di questa sintesi, ci sembrano diversi i meriti che possono riconoscersi all’approccio normativo avviato in Germania. Anzitutto, risulta significativa la scelta di intervenire con una normativa giuridicamente vincolante, anziché con un sistema di autoregolamentazione, per contrastare il perpetrarsi di fattispecie fortemente lesive di beni attinenti alla persona e alla collettività (onore, reputazione, riservatezza, dignità, uguaglianza, non discriminazione)⁶⁸.

Secondariamente, appare apprezzabile l’equilibrio raggiunto nel bilanciare i diversi interessi coinvolti, in considerazione della possibilità di rivolgersi a un organo di autoregolamentazione indipendente; della presenza di strumenti finalizzati a garantire il contraddittorio delle parti; ma, soprattutto, della differenziazione delle tempistiche degli obblighi di rimozione: alla luce della già evidenziata carenza di attitudini intellettuali e culturali del *provider* nel discernimento dell’illiceità delle informazioni che transitano sui loro *server*, risulta, infatti, particolarmente meritevole la scelta di assicurare un più ampio lasso temporale per intervenire su quei contenuti che non sono manifestamente inquadrabili nella categoria dell’*hate speech* e che, pertanto, richiedono una più attenta ponderazione al fine di scongiurare forme di censura arbitraria⁶⁹.

Da ultimo, ci pare potersi guardare con favore anche al modello sanzionatorio prescelto: in primo luogo perché le sanzioni si focalizzano sull’inottemperanza degli obblighi imposti al *provider*, senza contemplare in maniera espressa il fatto che la decisione sul merito della segnalazione, quindi sull’illiceità del contenuto, possa risultare erronea, ridimensionando così i rischi di pretese risarcitorie⁷⁰; in secondo luogo, per la scelta di utilizzare una sanzione punitiva amministrativa, peraltro piuttosto elevata, anziché quella penale.

basata sull’opinione, sul colore della pelle, sull’etnia, sulla religione, sulle tendenze sessuali e, più in generale, tutti i comportamenti illeciti diffusi sui social media, compresa la diffusione di notizie false: cfr., la relazione di accompagnamento alla proposta di legge (*Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken*) in <http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/127/1812727.pdf>. Per un commento alla disciplina, CODIGLIONE (2017), p. 728 ss.

⁶⁴ La legge non appresta una definizione generica di “contenuto illecito”, ma richiama un vasto insieme di norme del Codice penale tedesco in tema di utilizzo di simboli e propaganda politica vietata (§§ 86, 86a), preparazione ed incitamento alla commissione di gravi crimini contro lo Stato (§§ 89a, 91), falso per l’alto tradimento dello Stato (§100a), pubblico incitamento alla violenza (§ 111), disturbo della pace pubblica con la minaccia di crimini (§ 126), associazione criminale o terroristica (§§ 129, 129b), sedizione (§ 130), diffusione di contenuti violenti (§131), ricompensa e approvazione di crimini (§ 140), diffamazione religiosa o ideologica (§ 166), distribuzione, acquisto o detenzione di materia pedopornografica (§184b), comunicazione al pubblico di contenuto pornografici (§ 184d), violazione della riservatezza attraverso la creazione o la diffusione di fotografie (§201a), ingiuria, calunnia e diffamazione (§§ 185-187), minaccia (§241) e falsificazione di prove (§269).

⁶⁵ Salvo che il *social network* abbia concordato con l’autorità giudiziaria competente un periodo più lungo (§3, comma 2).

⁶⁶ In particolare, la decisione di accreditamento è presa dall’Ufficio Federale di giustizia, allorché l’organismo «1. Assicurare l’indipendenza e le capacità tecniche delle proprie risorse; 2. Offra mezzi adeguati per garantire una valutazione rapida entro 7 giorni; 3. Abbia adottato norme di procedura che regolino lo scopo e durata della valutazione, stabiliscano i requisiti di ammissione dei *social network* affiliati e prevedano la possibilità di riesaminare le decisioni; 4. Abbia adottato un servizio di ricezione delle segnalazioni; 5. Sia finanziato da diversi gestori di *social network* o istituzioni garantendo la disponibilità di mezzi adeguati. L’organismo deve rimanere aperto all’adesione di altri prestatori di servizi e in particolare di *social network*».

Il termine di sette giorni può essere, altresì, superato se la decisione sull’illiceità del contenuto dipende dalla falsità di una dichiarazione o da circostanze di fatto (§3, comma 3).

⁶⁷ La decisione così emessa è vincolante per l’autorità amministrativa tenuta a irrogare la sanzione (§ 4, comma 5).

⁶⁸ In questo senso, CODIGLIONE (2017), p. 732.

⁶⁹ In questo senso, PANATTONI (2018), p. 259.

⁷⁰ Evidenzia tale profilo, CODIGLIONE (2017), p. 732. Si tratta, a ben vedere, di una soluzione che attenua i rischi di quello che è stato definito come c.d. “dilemma del *provider*”: a fronte di una diffida a rimuovere un’informazione da parte di un soggetto che si assuma danneggiato, l’Isp si trova esposto davanti alla difficile alternativa di assecondare l’intimazione, esponendosi al rischio di pretese risarcitorie da parte dell’utente che dimostri la liceità dell’informazione rimossa o, al contrario, di non rimuovere il contenuto asserito come illecito, esponendosi però alla pretesa risarcitoria dell’intimante che provi l’effettiva illiceità del materiale non eliminato. Sul punto, per tutti, BARTOLI (2013), p. 606.

5. Considerazioni conclusive.

L'analisi fin qui effettuata ha messo in luce la necessità di una più puntuale regolamentazione delle attività che interessano il Cyberspazio, soprattutto in considerazione del ruolo sempre più attivo che i *provider* svolgono, e della sempre maggiore incisività che i sistemi *online* hanno sulle nostre vite.

Tale necessità appare ancor più preminente ove si guardi alla pervasiva diffusione delle manifestazioni d'odio sul *web*: come si è visto, il potenziale comunicativo di internet ha aperto la strada alla pubblicità degli istinti più nascosti, determinando una progressiva e incessante proliferazione dell'odio. Basta frequentare un qualunque *social network* per rendersi conto di come, nel corso degli anni, i toni siano cambiati.

Si tratta, peraltro, di un cambiamento che coinvolge tutti i livelli di comunicazione, ivi compreso quello politico e istituzionale: l'odio genera potenza coesiva, consente di mobilitare le masse e ottenere consenso⁷¹.

Il ripensamento delle regole di responsabilità degli intermediari della rete non può, tuttavia, prescindere da un'attenta ponderazione dei diversi interessi in gioco, soprattutto ove si intenda sollecitare l'intervento del legislatore penale.

In questa prospettiva, va certamente scongiurata ogni forma di eccessiva criminalizzazione del *web*: una legislazione liberticida dell'ecosistema digitale – ancorché finalizzata alla tutela dell'uguaglianza e della dignità degli individui – rischia non solo di determinare un'inaccettabile compressione della libertà di manifestazione del pensiero; ma, soprattutto, di alterare i comportamenti e le preferenze degli utenti, nonché le strategie commerciali delle piattaforme tecnologiche, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico⁷².

Ben più equilibrata appare, piuttosto, la previsione di sistemi regolatori, legalmente vincolanti, che impongano ai *provider* obblighi di rimozione successivi, accompagnati da specifiche garanzie, quali la certezza e la brevità delle tempistiche, la trasparenza delle procedure, il rispetto del contraddittorio, sulla scorta di quanto già prescritto – come si è visto – in alcuni Paesi europei.

L'effettività di una regolamentazione siffatta potrà, però, essere garantita solo ove inserita nel quadro di una più ampia armonizzazione della legislazione sovranazionale – se non addirittura internazionale –: l'eterogeneità e la frammentarietà degli approcci normativi non può, infatti, che favorire la perpetrazione delle condotte offensive, stante la natura atemporale e a-spaziale del *web*.

I recenti sforzi compiuti a livello eurolunitario nel senso di favorire una collaborazione con le piattaforme digitali e di elaborare codici di condotta rappresentano, certamente, un primo passo in tale direzione. Più in generale, è da salutare con favore l'attenzione sempre più di frequente riservata, nel disciplinare materie "sensibili", al ruolo del *provider* – sia sufficiente richiamare le già menzionate direttive in materia di tutela del diritto d'autore o di contrasto al terrorismo – nella consapevolezza che lo stesso, a fronte di una sempre più ampia varietà di servizi offerti, non abbia più un ruolo meramente tecnico e passivo.

La strada insomma inizia ad essere tracciata. Si tratta di proseguire con decisione nel cammino non semplice, ma necessario, della progressiva armonizzazione delle regole.

⁷¹ Sul tema, più ampiamente, ZICCARDI (2016), p. 229 ss.

⁷² Sotto questo profilo, ha suscitato alcune perplessità tra i titolari delle piattaforme *web* la proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, avanzata dalla Commissione europea e attualmente in discussione al Parlamento, il cui obiettivo è quello di armonizzare il quadro normativo comunitario in materia di diritto d'autore nell'ambito delle tecnologie digitali. In particolare, è stata oggetto di diverse critiche la disposizione contenuta all'art. 13 dell'articolato, la quale prevede l'obbligo per i *provider* di adottare misure miranti impedire che le opere, o altro materiale, coperto dal diritto d'autore siano messi a disposizione sui loro servizi, anche attraverso il ricorso a tecnologie di riconoscimento dei contenuti. Si tratta – secondo i suoi detrattori – di una norma che, di fatto, impone ai prestatori di servizi informatici l'adozione di un sistema di controllo preventivo sul materiale pubblicato *online*, ponendosi, pertanto, in aperto contrasto con quanto fino a oggi previsto dalla direttiva sul commercio elettronico e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché, più in generale, con il principio di libera circolazione delle informazioni in rete. Cfr., *Perché la direttiva Ue sul copyright potrebbe significare la morte di Internet come lo conosciamo*, in *The Post International*, 13 settembre 2018.

Il testo della proposta di direttiva è consultabile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593>.

Bibliografia

Alessandri, Alberto (1981): “*Il problema delle misure coercitive e l’art. 388 c.p.*”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 154 ss.

Ambrosetti, Enrico Mario (2006): “*Beni giuridici tutelati e struttura delle fatti-specie: aspetti problematici nella normativa penale contro la discriminazione razziale*”, in Riondato, Silvio (eds.) (2006), p. 93 ss.

Bartoli, Roberto (2013): “*Brevi considerazioni sulla responsabilità penale dell’Internet Service Provider*”, *Dir. pen. proc.*, p. 600 ss.

Birritteri, Emanuele (2017): “*Diffamazione e Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo ma apre a un’estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa*”, *Dir. pen. cont.*, 20 aprile 2017.

Bisori, Luca (2008): “*La mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice*”, in Cadoppi, Alberto, Canestrari, Stefano, Manna, Adelmo, Papa, Michele (eds.) (2008), p. 673 ss.

Bocchini, Roberto (2017): “*La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione dei contenuti illeciti*”, *Giur. it.*, p. 629 ss.

Brunelli, David (2016): “*Attorno alla punizione del negazionismo*”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 978 ss.

Buffa, Francesco (2017): “*Responsabilità del gestore del sito internet*”, *Questione Giustizia* (9 gennaio 2017).

Bugiolacchi, Leonardo (2017): “*I presupposti dell’obbligo di rimozione dei contenuti da parte dell’hosting provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo*”, *Resp. civ. prev.*, p. 536 ss.

Cadoppi, Alberto, Canestrari, Stefano, Manna, Adelmo, Papa, Michele (2008): *Trattato di diritto penale. Parte Speciale*, vol. III, (Torino, Giappichelli).

Caggiano, Giandonato (2014): *Percorsi giuridici per l’integrazione. Migranti e titolari di protezione interna internazionale tra diritto dell’Unione e ordinamento italiano*, (Torino, Giappichelli).

Caputo, Matteo, (2014): “*La “menzogna di Auschwitz”, le “verità” del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità*”, *Dir. pen. cont.*, 7 gennaio 2014, ora anche in Forti, Gabrio, Varraso, Gianluca, Caputo, Matteo (2014): “*Verità del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*”, (Napoli, Jovene), p. 63 ss.

Carbone, Roberto (2017): “*Responsabilità del Blogger: parziale rivirement della Cassazione?*”, *Cass. pen.*, p. 2782 ss.

Cassano, Margherita (2014): “*Negazionismo e opportunità di una risposta penale*”, *Criminalia – Annuario di scienze penalistiche – 2013*, (Pisa, ETS), p. 279 ss.

Cavaliere, Antonio (2016): “*La discussione intorno alla punibilità del negazionismo. I principi di offensività e libera manifestazione del pensiero e la funzione della pena*”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 999 ss.

Codiglion, Giorgio Giannone (2017): “*La nuova legge tedesca per l’enforcement dei diritti sui social media*”, *Dir. info.*, p. 728 ss.

Corbetta, Stefano (2014): “*Caso “Google”: nessuna responsabilità dell’Host provider per l’omesso impedimento dei reati realizzati dagli utenti della rete*”, *Dir. pen. proc.*, p. 277 ss.

Corrias Lucente, Giovanna (2004): “*Ma i network providers, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l’uso degli spazi che loro gestiscono?*”, *Giur. mer.*, p. 2523 ss.

- Corrias Lucente, Giovanna (2015): “Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla “giurisprudenza legislativa””, *Dir. info.*, p. 1041 ss.
- Costanzo, Pasquale (2000): “Ancora a proposito dei rapporti tra diffusione in Internet e pubblicazione a mezzo stampa”, *Dir. info.*, p. 657 ss.
- De Flammineis, Siro (2016): “Riflessioni sull’aggravante del “negazionismo”: offensività della condotta e valori in campo”, *Dir. pen. cont.*, 17 ottobre 2016.
- De Francesco, Giovannangelo (1994): “Commento all’art. 1 D. L. n. 122/93 conv. con modifiche dalla l. n. 205/93”, *Leg. pen.*, p. 174 ss.
- De Natale, Domenico (2009): “La responsabilità dei fornitori di informazioni in internet per i casi di diffamazione on line”, *Riv. trim. dir. pen. econ.*, p. 539 ss.
- Di Ciommo, Francesco (2017): “Responsabilità dell’internet hosting provider, diffamazione a mezzo Facebook e principio di tassatività della norma penale: troppa polvere sotto il tappeto”, *Foro it.*, p. 251 ss.
- Di Giovine, Alfonso (2005): *Democrazie protette e protezione della democrazia*, (Torino, Giappichelli).
- Di Giovine, Alfonso (2006): “Il passato che non passa: “Eichmann di carta” e repressione penale”, *Riv. dir. pubbl. comp. eur.*, 1, p. XIII.
- Diotallevi, Lorenzo (2015): “La Corte di cassazione sancisce l’“equiparazione” tra giornali cartacei e telematici ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso di “scivolamento” dalla “nomofilachia” alla “nomopoiesi”?”, *Giur. cost.*, p. 1055 ss.
- Dolcini, Emilio (2011): “Di nuovo affossata una proposta di legge sull’omofobia”, *Dir. pen. proc.*, p. 1393 ss.
- Dolcini, Emilio (2014): “Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 7 ss.
- Dolcini, Emilio, Gatta, Gian Luigi (2015): *Codice penale commentato*, vol. II (Milano, Giuffrè).
- Fiandaca, Giovanni, Musco, Enzo (2012): *Diritto penale. Parte Speciale*, vol. I, V ed., (Bologna, Zanichelli).
- Fiandaca, Giovanni, Musco, Enzo (2014): *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., (Bologna, Zanichelli).
- Flor, Roberto (2010): *Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d’autore nell’epoca di internet. Un’indagine comparata in prospettiva europea e internazionale*, (Padova, Cedam).
- Fornari, Luigi (2007): voce *Discriminazione razziale*, in Palazzo, Francesco, Paliero, Carlo Enrico (eds.) (2007), p. 1034 ss.
- Fornasari, Gabriele (2004): “Il ruolo dell’esigibilità nella definizione della responsabilità penale del provider”, in Picotti, Lorenzo (eds.) (2004), p. 423 ss.
- Forti, Gabrio, Seminara, Sergio, Zuccalà, Giuseppe (2017): *Commentario breve al codice penale*, (Milano, Giuffrè).
- Fronza, Emanuela (1997): “Osservazioni sull’attività di propaganda razzista”, *Riv. int. dir. uomo*, p. 32 ss.
- Fronza, Emanuela (2012): *Il negazionismo come reato*, (Milano, Giuffrè).
- Fronza, Emanuela (2017): “L’introduzione dell’aggravante di negazionismo”, *Dir. pen. proc.*, p. 155 ss.

- Gardaglione, Iginio, Danit, Gal, Alvez, Thiago, Martinez, Gabriela (2015): *Countering online hate speech*, (Parigi, Unesco Publishing).
- Gasparini, Irene (2017): “*L’odio ai tempi della rete: le politiche europee di contrasto all’online hate speech*”, *Jus*, p. 505 ss.
- Goisis, Luciana (2012): “*Omosessualità e diritto penale: profili comparatistici*”, *Dir. pen. cont.*, 16 novembre 2012.
- Goisis, Luciana (2015): “*Omosessualità, hate crimes e diritto penale*”, *GenIUS*, 1, p. 40 ss.
- Gullo, Antonio (2015): “*Delitti contro l’onore*”, in Palazzo, Francesco, Paliero, Carlo Enrico (eds.) (2015), p. 143 ss.
- Ingrassia, Alex (2012): “*Il ruolo dell’Isp nel cyberspazio: cittadino, controllore o tutore dell’ordine? Risposte attuali e scenari futuribili di una responsabilità penale dei provider nell’ordinamento italiano*”, in Luparia, Luca (eds.) (2012), p. 15 ss., consultabile anche in *Dir. pen. cont.*, 8 novembre 2012.
- Ingrassia, Alex (2013): “*La Corte d’Appello assolve i manager di Google anche dall’accusa di illecito trattamento dei dati personali*”, *Dir. pen. cont.* 4 marzo 2013.
- Ingrassia, Alex (2014): “*La sentenza della Cassazione sul caso Google*”, *Dir. pen. cont.* 6 febbraio 2014.
- Ingrassia, Alex (2017): “*Responsabilità penale degli internet service provider: attualità e prospettive*”, *Dir. pen. proc.*, p. 1621 ss.
- Kostoris, Roberto, Viganò, Francesco (2015): *Il nuovo “pacchetto” antiterrorismo*, (Torino, Giappichelli).
- La Rosa, Emanuele (2016): “*La protezione dei beni giuridici nel mercato unico digitale tra istanze securitarie e tutela dei diritti*”, *Ord. inter. dir. um.*, p. 729 ss.
- La Rosa, Mario (2014): “*Tutela della pari dignità: norme antidiscriminazione*”, in Pulitanò, Domenico (eds.) (2014), p. 369 ss.
- Lobba, Paolo (2011): “*La lotta al razzismo nel diritto penale europeo dopo Lisbona. Osservazioni sulla decisione quadro 2008/913/GAI e sul reato di negazionismo*”, *ius17@unibo.it*, 3, p. 109 ss.
- Luparia, Luca (2012): “*Internet provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale*”, (Milano, Giuffrè).
- Macrillò, Armando (2014): “*Punti fermi della Cassazione sulla responsabilità dell’”internet provider” per il reato ex art. 167, d.lgs. n. 163/03*”, *Giur. it.*, p. 2016 ss.
- Mancuso, Chiara (2009): “*La decisione quadro 2008/913/GAI: due passi in avanti e uno indietro nella lotta europea contro il razzismo*”, *Dir. pen. proc.*, p. 645 ss.
- Manetti, Michela (2005): “*L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa dello Stato*”, in Di Giovine, Alfonso (eds.) (2005), p. 103 ss.
- Manna, Adelmo (2001): “*Considerazioni sulla responsabilità penale dell’Isp in tema di pedofilia*”, *Dir. info.*, p. 145 ss.
- Mannucci Pacini, Ilio (2015): sub *Art. 388 c.p.*, in Dolcini, Emilio, Gatta, Gian Luigi (eds.) (2015), p. 1354 ss.
- Marini, Giuliano (1959): “*Condotta e offesa nel delitto di cui all’art. 388 cpv. c.p.*”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 1218 ss.
- Mauri, Roberta Eleonora (2019): “*Applicabile l’art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: un revirement giurisprudenziale della Cassazione, di problematica compatibilità con il divieto di analogia*”, *Dir. pen. cont.* 28 febbraio 2019.

Melzi d'Eril, Carlo (2016): “*Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate*”, *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2016.

Miglio, Mattia (2017): “*I gestori di un sito internet rispondono penalmente per i commenti offensivi pubblicati dagli utenti*”, *Giurisprudenza penale web*, 1.

Moccia, Sergio (1997): *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, (Napoli, Edizioni scientifiche italiane).

Montanari, Matteo (2017): “*La responsabilità delle piattaforme online (il caso Rosanna Cantone)*”, *Dir. info.*, p. 254 ss.

Moschetta, Teresa Maria (2014): “*La decisione quadro 2008/913/GAI contro il razzismo e la xenofobia: una «occasione persa» per l'Italia?*”, in Caggiano, Giandonato (eds.) (2014), p. 781 ss.

Padovani, Tullio (2006): “*Un intervento normativo sordinato che investe anche i delitti contro lo Stato*”, *Guida al dir.*, 14, p. 23 ss.

Palazzo, Francesco, Paliero, Carlo Enrico (2007): *Commentario breve alle leggi penali complementari. II* (Padova, Cedam).

Palazzo, Francesco, Paliero, Carlo Enrico (2015): *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, vol. VII, *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di Viganò, Francesco, Piergallini, Carlo, (Torino, Giappichelli).

Panattoni, Beatrice (2018): “*Il sistema di controllo successivo: obbligo di rimozione dell'Isip e meccanismi di notice and take down*”, in *Dir. pen. cont.*, 30 maggio 2018.

Pane, Francesca (2015): “*Omofobia e diritto penale: al confine tra libertà di espressione e tutela dei soggetti vulnerabili*”, *Dir. pen. cont.*, 24 marzo 2015.

Paoloni, Lucia (2015): “*Le Sezioni Unite si pronunciano per l'applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?*”, *Cass. pen.*, p. 3454 ss.

Pavich, Giuseppe, Bonimi, Antonio (2014): “*Reati in tema di discriminazione: il punto sull'evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a costituzione la normativa vigente*”, *Dir. pen. cont.*, 13 ottobre 2014.

Pazienza, Francesco (1979): *L'inosservanza dei provvedimenti giudiziari*, (Napoli, Jovene).

Pelissero, Marco (2006): “*Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche (I-II)*”, *Dir. pen. proc.*, p. 959 ss.

Pelissero, Marco (2015): “*Omofobia e plausibilità dell'intervento penale*”, *GenIUS*, 1, p. 14 ss.

Petrini, Davide (2004), *La responsabilità penale per i reati via Internet*, (Napoli, Jovene).

Petruso, Rosario (2018): “*Responsabilità delle piattaforme online, oscuramento di siti web e libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*”, *Dir. info.*, p. 511 ss.

Picotti, Lorenzo (1999): “*La responsabilità penale dei service-providers in internet*”, *Dir. pen. proc.*, p. 501 ss.

Picotti, Lorenzo (2000): voce *Reati informatici*, *Enc. Giur.*, Aggiornamento, VII, (Roma, Treccani), p. 1 ss.

Picotti, Lorenzo (2004): *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di internet*, (Padova, Cedam).

- Picotti, Lorenzo (2006): “*Diffusione di idee razziste ed incitamento a commettere atti di discriminazione razziale*”, *Giur. merito*, p. 1966 ss.
- Picotti, Lorenzo (2006): “*Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione del pensiero*”, in Riondato, Silvio (eds.) (2006), p. 117 ss.
- Picotti, Lorenzo (2007): “*La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia in Internet (L. 6 febbraio 2006, n. 38) (parte II)*”, *Stud. iur.*, p. 1207 ss.
- Piergallini, Carlo (2014): “*Trattamento illecito di dati personali*”, *Danno e resp.*, 3, p. 336 ss.
- Piffer, Guido (2017): sub *Art. 388 c.p.*, in Forti, Gabrio, Seminara, Sergio, Zuccalà, Giuseppe (eds.) (2017), p. 1224 ss.
- Pino, Giorgio (2008): “*Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*”, *Pol. dir.*, 11, p. 287 ss.
- Pugiotto, Andrea (2013): “*Le parole sono pietre? I discorsi d’odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*”, *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3, p. 71 ss.
- Pugiotto, Andrea (2015): “*Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di contrasto all’omofobia e alla transfobia*”, *GenIUS*, 1, p. 6 ss.
- Puglisi, Giuseppe (2016): “*A margine della c.d. “aggravante di negazionismo”: tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica*”, *Dir. pen. cont.*, 15 luglio 2016.
- Puglisi, Giuseppe (2018): “*La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l’egualianza, tra aporie strutturali e alternative alla pena detentiva*”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 1325 ss.
- Pulitanò, Domenico (2014): *Diritto penale. Parte speciale. Tutela della persona*, vol. I, II ed., (2014) (Torino, Giappichelli).
- Pulitanò, Domenico (2015): “*Di fronte al negazionismo e al discorso d’odio*”, *Dir. pen. cont.*, 16 marzo 2015.
- Riccardi, Giuseppe (2013): “*Omofobia e legge penale. Possibilità e limiti dell’intervento penale*”, *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3, p. 84 ss.
- Riondato, Silvio (2006): *Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale*, (Padova, Cedam).
- Romano, Bartolomeo (2016): *Delitti contro l’amministrazione della giustizia*, VI ed., (Milano, Giuffrè).
- Ruggiero, Francescopaolo (2001): “*Individuazione nel cyberspazio del soggetto penalmente responsabile e ruolo dell’Internet Provider*”, *Giur. mer.*, p. 586 ss.
- Salotto, Francesco (2006): “*Reato di propaganda razziale e modifiche ai reati di opinione (l. 13 ottobre 1975, n. 654; L. 24 febbraio 2006, n. 85)*”, in Riondato, Silvio (eds.) (2006), p. 167 ss.
- Scotto Rosato, Angelo Salvatore (2016): “*Osservazioni critiche sul nuovo “reato” di negazionismo*”, *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3, p. 280 ss.
- Seminara, Sergio (1997): “*La pirateria su internet e il diritto penale*”, *Riv. trim. dir. pen. econ.*, p. 96 ss.
- Seminara, Sergio (1998): “*La responsabilità penale degli operatori su Internet*”, *Dir. info.*, p. 745 ss.
- Signorato, Silvio (2015): “*Le misure di contrasto in rete al terrorismo: black list, inibizione dell’accesso ai siti, rimozione del contenuto illecito e interdizione dell’accesso al dominio internet*”, in Kistoris, Roberto, Viganò, Francesco (eds.) (2015), p. 55 ss.

Spagnoletti, Vittoria (2004): “*La responsabilità dei provider per i contenuti illeciti in Internet*”, *Giur. mer.*, p. 1922 ss.

Spena, Alessandro (2017): “*La parola (-) odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello hate speech*”, *Criminalia – Annuario di scienze penali* - 2016, (Pisa, Edizioni ETS), p. 577 ss.

Stortoni, Luigi (1994): “*Le nuove norme contro l'intolleranza: legge o proclama?*”, *Crit. dir.*, p. 14 ss.

Tesaurò, Alessandro (2013): *Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista*, (Torino, Giappichelli).

Tesaurò, Alessandro (2016): “*La propaganda razzista tra tutela della dignità umana e danno ad altri*”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 961 ss.

Troper, Michel (1997): “*La legge Gayssot e la Costituzione*”, *Ragion pratica*, 8, p. 189 ss.

Visconti, Costantino (2006): “*Il legislatore azzecagarbugli: le “modifiche in materia di reati di opinione” introdotte dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85*”, *Foro it.*, V, p. 223 ss.

Visconti, Costantino (2008): “*Il reato di propaganda razzista tra dignità umana e libertà di espressione*”, in *Ius17@unibo.it*, p. 191 ss.

Visconti, Costantino (2008): *Aspetti penali del discorso pubblico*, (Torino, Giappichelli).

Zeno Zencovich, Vincenzo (1998): “*La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa. Note critiche*”, *Dir. info.*, p. 16 ss.

Zeno Zencovich, Vincenzo (2001): “*I “prodotti editoriali” elettronici nella L. 7 marzo 2001, n. 62*”, *Dir. info.*, p. 153 ss.

Ziccardi, Giovanni (2016): *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, (Milano, Raffaello Cortina Editore).